



Comune di Gibellina

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

Variante urbanistica atta a modificare i criteri di edificazione degli edifici del Piano per Insediamenti Produttivi (PIP) con ampliamento in z.o.t."E".

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S.

(ai sensi dell'art. del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.)

Rapporto Preliminare Ambientale (screening)

(art. 12 del D.Lgs. 152/2006)

Relazione

RPA

Agosto 2025



Autorità Competente: *Assessorato Regionale Territorio Ambiente*

Autorità Procedente: *Comune di Gibellina (TP)*

Per l'Autorità Procedente: *Arch. PhD Maria Chiara Tomasino*



Comune di Gibellina

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

Variante urbanistica atta a modificare i criteri di edificazione degli edifici del Piano per Insediamenti Produttivi (PIP) con ampliamento in z.o.t."E".

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S.

(ai sensi dell'art. del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.)

Rapporto Preliminare Ambientale

INDICE

Premessa	Pag.	3
1. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO.....	»	6
1.1 Normativa comunitaria.....	»	6
1.2 Normativa statale	»	7
1.3 Normativa regionale	»	8
2. INFORMAZIONI GENERALI	»	13
2.1 Oggetto della procedura	»	13
2.2 Soggetti coinvolti nella procedura di verifica di assoggettabilità.....	»	14
2.3 Motivazioni per l'applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS	»	16
3. RILEVANZA DELLA VARIANTE.....	»	18
4. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE	»	18
4.1 Localizzazione dell'ambito di intervento	»	18
4.2 Inquadramento strategico e attuativo della Variante.....	»	19
4.2.1 Disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che ne prevedono la redazione	»	19
4.2.2 Finalità della Variante.....	»	20
4.2.3 Descrizione della Variante	»	20
4.3 Inquadramento del contesto pianificatorio e programmatico	»	23
4.3.1 Livello regionale.....	»	23
4.3.1.1 Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)....	»	23
4.3.1.2 Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)	»	27
4.3.1.3 Piano di Gestione del rischio alluvioni (PGRA).....	»	28
4.3.1.4 Piano Energetico Ambientale Regione Siciliana (PEARS)	»	30
4.3.1.5 Piano di tutela della qualità dell'aria (PTQA).....	»	34
4.3.1.6 Rete ecologica siciliana (RES)	»	39
4.3.1.7 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)	»	40
4.3.2 Livello provinciale	»	41
4.3.2.1 Piano Territoriale Provinciale di Trapani	»	41
4.3.2.2 Piano Paesaggistico dell'Ambito 3 della Provincia di Trapani.....	»	43
4.3.3 Livello comunale.....	»	46
4.3.3.1 Piano di Trasferimento)	»	46
4.3.3.2 Piano Particolareggiato per Insediamenti Produttivi (PIP)	»	48
4.3.3.2 Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)	»	49
4.3.3.3 Piano di protezione Civile	»	49
4.3.3.4 Piano di zonizzazione acustica.....	»	49
4.4 Regime vincolistico	»	50
4.4.12 Vincolo idrogeologico ai sensi del RDL 3267/1923	»	50
4.5 Inquadramento del contesto strategico in materia ambientale	»	51
4.5.1 Normativa ambientale pertinente alla Variante	»	51
4.5.2 Strumenti di pianificazione e programmazione pertinenti alla Variante.....	»	53
4.5.2.1 Analisi di coerenza esterna verticale e orizzontale	»	53
4.5.3 Obiettivi di protezione ambientale	»	55
4.5.3.1 Criteri di sostenibilità del manuale UE	»	55
4.5.3.2 Obiettivi generali di protezione ambientale	»	59
5. CARATTERISTICHE DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE	»	60
5.1 Grado di riferimento per progetti e altre attività	»	60
5.2 Capacità di influenzare altri piani o programmi inclusi quelli gerarchicamente sovraordinati	»	60
5.3 Pertinenza ambientale e capacità di promuovere lo sviluppo sostenibile	»	61

5.4 Problemi ambientali	»	61
5.5 Rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente	»	62
5.6 Quadro di sintesi dell'ambiente.....	»	63
6. CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI.....	»	65
6.1 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti	»	65
6.1.1 Fauna, flora e biodiversità	»	66
6.1.2 Aria e inquinamento atmosferico	»	66
6.1.3 Acqua e risorse idriche	»	67
6.1.4 Suolo	»	67
6.1.4.1 Consumo di suolo	»	67
6.1.5 Energia.....	»	69
6.1.6 Ambiente e paesaggio	»	71
6.1.7 Rumore	»	71
6.1.8 Rifiuti	»	72
6.2 Carattere cumulativo degli effetti	»	72
6.3 Natura transfrontaliera degli effetti.....	»	72
6.4 Rischi per la salute umana e per l'ambiente	»	72
6.5 Entità ed estensione degli effetti	»	72
6.6 Valore e vulnerabilità dell'area	»	72
6.7 Impatti su aree e paesaggi protetti	»	75
7. CONSIDERAZIONI IN ORDINE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S.	»	76

Allegati:

- Questionario di consultazione

Costituiscono parte integrante del presente *Rapporto Ambientale Preliminare* gli elaborati progettuali.

Premessa

La Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 è una procedura finalizzata ad accertare se un piano o un programma debba o meno essere assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Sono sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS i piani ed i programmi riguardanti piccole aree comportanti modifiche minori di strumenti obbligati a V.A.S. o comunque sovraordinati a qualsivoglia tipo di progetto (art. 6, comma 3 e 3 bis del D.Lgs. 152/2006).

Il presente documento costituisce il Rapporto Preliminare Ambientale (RPA) della procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativo alla proposta di Variante urbanistica atta a modificare i criteri di edificazione degli edifici del Piano per Insediamenti Produttivi (PIP) di cui alla Deliberazione di C.C. n.100 del 29/10/1990, redatto per conto dell'Autorità procedente, in conformità ai criteri dell'Allegato I del D.Lgs. 152/2006.

La Variante al PIP, approvato con D.A. n. 414 del 15/11/1984, riguarda una zona di ampliamento nella vigente zona territoriale omogenea "E" da destinare ad "Area commerciale compresa la ristorazione collettiva, bar, self-service, ecc." e la omogeneizzazione delle Norme Tecniche mediante l'integrazione e l'omogeneizzazione di quanto contenuto:

- *nella Relazione tecnica del Piano Particolareggiato per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) approvato con Delibera di C.C. n. 194 del 29/11/1982 e con D. Ass. Regionale competente n. 414 del 15/11/1984;*
- *nei "Criteri di edificazione degli edifici del Piano PIP con l'individuazione delle aree pedonali pubbliche da destinare a possibile uso privato e di quelle destinate a parcheggio collettivo e di un nuovo lotto edificabile (Lotto Lago) " approvati con deliberazione Consiliare n. 100 del 29/10/1990;*
- *nella Variante al Piano di trasferimento approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.97 del 17/12/2001 che inserisce il lotto edificabile n. 25;*
- *nel Regolamento per la definizione delle caratteristiche costruttive dei manufatti architettonici da erigersi in ampliamento nelle aree pertinenziali dei fabbricati produttivi esistenti, ricadenti all'interno del Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP)*

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 20/12/2021 e composto da n. 14 articoli e relativo allegato denominato "*Piano attuativo/abaco delle tipologie edilizie*".

Il presente Rapporto Preliminare Ambientale contiene tutte le informazioni utili alla verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della Variante urbanistica in questione ai sensi delle norme di settore vigenti. Il Documento ha la finalità di fornire le informazioni ed i dati utili alla valutazione degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale. Esso viene messo a disposizione dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale, degli Enti Territoriali e del Pubblico, interessati all'iter decisionale unitamente ai documenti progettuali per il provvedimento circa l'eventuale sua esclusione dalla V.A.S..

Nel seguito vengono sviluppati i contenuti di legge finalizzati alle determinazioni dell'Autorità Competente circa l'assoggettabilità/esclusione a Valutazione Ambientale Strategica.

A tale scopo il Rapporto Preliminare Ambientale si articola nei seguenti contenuti principali:

- l'esposizione dei riferimenti normativi generali in materia di VAS, ai diversi livelli di competenze e degli aspetti metodologici (capitolo 1 e 2);*
- la descrizione del contesto in esame e dell'intervento progettuale (capitolo 4);*
- la ricostruzione del quadro programmatico e pianificatorio vigente, alle diverse scale, per l'ambito di studio (capitolo 4);*
- obiettivi di protezione ambientale (capitolo 4);*
- la ricostruzione dello scenario ambientale a scala comunale e la stima dei possibili effetti ambientali correlati all'intervento progettuale (capitoli 5 e 6);*
- le valutazioni finali circa la possibilità di esclusione dalla V.A.S. (capitolo 7).*

Si ritiene che la presente Variante sia da escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica per le seguenti valutazioni:

- non interessata dalla presenza di Siti Rete Natura 2000 (Sic - Zps);*
- non ricadente entro il campo di applicazione della Direttiva europea 2001/42/CE in materia di V.A.S. così come precisato dal D.Lgs. 152/2006, modificato dal D.Lgs 4/2008 e successive modifiche, e non costituente quadro di riferimento per*

l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione, o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV di cui all'art. 6 del succitato D.Lgs n.152/2006;

- *non rientrante in ambito agricolo né di tipo generico né di tipo specialistico.*

L'Autorità Procedente (AP) sottoporrà la documentazione all'Autorità Competente (AC), la quale dovrà esprimere il provvedimento di Verifica di assoggettabilità.

In questa fase i "soggetti" interessati alla Verifica di Assoggettabilità sono i seguenti:

	Struttura competente	Indirizzo	Posta elettronica
Autorità Competente (AC)¹	Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento Reg. dell'Urbanistica – Servizio 1 Unità Operativa S1.1 – Procedure VAS e Verifiche di assoggettabilità	Via Ugo La Malfa 169, 90146 Palermo	dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it
Autorità Procedente (AP)²	Comune di Gibellina Area III – Tecnica e PNRR Resp. Arch. Giuseppe Neri	Piazza 15 Gennaio 68 n. 1 - 91024 Gibellina (TP)	g.neri@comune.gibellina.tp.it protocollo@pec.comune.gibellina.tp.it
Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA)	valgono quelli elencati al punto 1.2 del documento denominato "Procedure e criteri metodologici per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbanistico Generale (PUG) e delle Varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione all'art. 18, comma 6 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii" approvato con D.A. 271/2021.		
Soggetto Tecnico che ha predisposto il RAP	Arch. PhD Maria Chiara Tomasino	Via Sammartino,45 90141 Palermo	chiaratomasino@hotmail.com

Fatta questa premessa, si illustrano, di seguito, tutti i contenuti richiesti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, ed in particolare le informazioni significative circa la Variante in questione e le caratteristiche degli impatti e delle aree che possono esserne interessate.

¹ **Autorità Competente(AC)** – la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA nel caso di progetti (art. 5, lettera p).

² **Autorità Procedente (AP)** – la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma (art. 5, lettera q).

1. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

Nel presente capitolo vengono illustrati gli aspetti normativi e procedurali della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e il relativo processo applicato alla *Variente urbanistica* in questione.

Uno dei presupposti dello sviluppo sostenibile è l'integrazione della questione ambientale all'interno delle politiche settoriali e generali e dei relativi processi decisionali. Solamente attraverso l'effettiva integrazione tra le diverse dimensioni – sociale, economico, fisico-ambientale – che compongono un territorio è possibile perseguire obiettivi di sostenibilità.

La V.A.S. è uno strumento di analisi delle scelte di pianificazione ispirate al principio di precauzione, in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile. Gli obiettivi della V.A.S. riguardano la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità ambientale, la protezione della salute umana, l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) riguarda piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Come emerge dalle *Linee guida* elaborate dal Ministero dell'Ambiente (1999), essa non corrisponde ad un unico atto di valutazione, ma consiste in un processo di conoscenza e valutazione che ha il compito di accompagnare l'intero sviluppo di un Piano/Programma.

Va detto inoltre che la V.A.S. non può rappresentare la decisione, che è demandata comunque agli organi politici e alla popolazione, bensì un **aiuto alla decisione**. La sua elaborazione può consentire di elaborare anche scenari alternativi, di trasformazione del territorio, elevando così il livello di conoscenza e responsabilizzazione del decisore pubblico e della popolazione.

Il suo ruolo è quello di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con i principi dello sviluppo sostenibile e rispetti la capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, la salvaguardia della biodiversità e consenta un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

1.1 Normativa comunitaria

La norma di riferimento a livello comunitario per la Valutazione Ambientale Strategica è la **Direttiva della CE 2001/42** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Giugno 2001 che riguarda la valutazione degli effetti ambientali di determinati piani e programmi e segna

la definitiva acquisizione della dimensione ambientale come elemento di cui tener conto in tutti i campi dell'agire umano. Essa si pone l'obiettivo di *"garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione delle considerazioni ambientali all'atto di elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente"*. La Direttiva risponde alle indicazioni della Convenzione internazionale firmata ad Aarhus nel 1998, fondata sul diritto all'informazione, sul diritto alla partecipazione alle decisioni e sull'accesso alla giustizia.

1.2 Normativa statale

La Direttiva europea 2001/42/CE è stata recepita in Italia con il **Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152**, recante *"Norme in materia ambientale"* (G.U.R.I. n.88 del 14.04.2006, Supplemento Ordinario, n.96) così come modificato con il **D.Lgs. n.4/2008 entrato in vigore il 13 Gennaio 2008** recante *"Ulteriori disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, recante Norme in materia ambientale"* (G.U.R.I. n. 24 del 29.01.2008).

I punti chiave del processo di V.A.S. introdotte dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. comprendono: lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni, la decisione, l'informazione sulla decisione e il monitoraggio. La fase di monitoraggio prevista dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ha la funzione di *"assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati"* per mezzo di un sistema di indicatori.

Con **Decreto Legislativo n.128 del 29.06 2010** *"Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 1 della legge 18 giugno 2009 n.69"*, pubblicato su G.U.R.I. n.186 dell'11.08.2010, Supplemento Ordinario n. 184, entrato in vigore il 26 Agosto 2010, viene modificata la parte prima, seconda e quinta del Codice Ambiente.

1.3 Normativa regionale

In Sicilia la procedura V.A.S. è stata introdotta con **Decreto Assessoriale dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (A.R.T.A.) n.748 del 7 Luglio 2004**, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 30 del 16 Luglio 2004, che introduce il giudizio di "*compatibilità ambientale*", sottoponendo i piani e i programmi al procedimento amministrativo che prevede la valutazione del rapporto ambientale da parte dell'amministrazione regionale competente.

Con successivo **Decreto Assessoriale A.R.T.A. n.22 del 24 Gennaio 2005**, pubblicato sulla G.U.R.S. n.7 del 18 Febbraio 2005, vengono precisati e modificati alcuni contenuti del precedente decreto, evidenziando "*l'obbligo di introdurre immediatamente i procedimenti di valutazione ambientale esclusivamente nella formazione dei piani e programmi il cui primo atto preparatorio formale sia successivo alla data 21 Luglio 2004.....*". Nel Decreto viene precisato che rimangono esclusi dall'obbligo della V.A.S. i piani e programmi di competenza comunale sino alla specificazione di una apposita regolamentazione statale e/o regionale in merito ai contenuti e procedimenti di V.A.S.

Con la **L.R. 14 Maggio 2009, n.6**, all'art. 59 (GURS n.22, Parte I, del 20 Maggio 2009) la Regione approva le "*Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica*" che prevedono la definizione di un regolamento sull'applicazione della V.A.S..

In attesa dell'emanazione di una propria normativa regionale in materia di V.A.S., la Giunta regionale con **Deliberazione n. 200 del 10.06.2009** ha definito il "*Modello metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nella regione siciliana*" con cui vengono definite le modalità secondo le quali deve essere attuato il percorso di valutazione ambientale. Vengono così definiti i nuovi casi di esclusione dei piani e programmi dalla procedura V.A.S., un primo elenco dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA) e viene introdotta la *Conferenza di valutazione* con lo scopo di semplificare le procedure amministrative e giungere a rapide decisioni. La **L.R. 29.01.2009, n. 13, Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010** all'art. 13 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica" sostituisce il comma 3 dell'art. 59 della L.R. 14 Maggio 2009, n.6 in questo modo: "*I piani ed i programmi e le loro varianti individuati all'articolo 6, commi 2, 3 e 3 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed*

integrazioni, le cui direttive siano state deliberate dal consiglio comunale prima del 31 luglio 2007, non sono assoggettati all'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica contenute nel medesimo decreto legislativo, ma si concludono secondo la normativa regionale previgente in materia urbanistica e di valutazione ambientale".

Con **Circ. D.G n. 52120 del 5 Agosto 2011** "Caso EU Pilot 1654/10/ENVI: possibili non conformità del quadro normativo della Regione Siciliana con la Direttiva 2001/42/CE - Conseguenti indirizzi applicativi delle disposizioni contenute nell'articolo 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n.6" viene chiarito che a far data dal 13 Febbraio 2009 le norme contenute nel nuovo Testo Unico dell'Ambiente entrano di diritto negli ordinamenti delle Regioni Italiane. Recita la Circolare che i piani regolatori generali, già adottati e privi di procedura di V.A.S., non verranno approvati e verranno restituiti ai Comuni per la loro riadozione, previa acquisizione della procedura V.A.S..

Con **D.P.R.S. n. 23 dell'8 Luglio 2014** pubblicato sulla G.U.R.S. n. 39 del 19 Settembre 2014 il Presidente della Regione emana il "Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana (art. 59, legge regionale 14 Maggio 2009, n.6, così come modificato dall'art. 11, comma 41, della L.R. 9 Maggio 2012, n.26)" di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n.119 del 6/6/2014;

La **Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48** concernente "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)", individua l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della L.R. n. 3/2913;

Con la **Legge 17 Marzo 2016, n. 3** "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale" la Regione Siciliana introduce modifiche all'art. 3 della L.R. 71/78 con lo scopo di unificare la procedura V.A.S. con la pianificazione ordinaria. In particolare, dopo il comma 6 dell'art. 3 della L.R. 71/78 sono stati aggiunti i seguenti:

"6bis. Considerata la contestuale adozione degli atti di pianificazione generale ed attuativa e relative varianti e del rapporto ambientale ex art. 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche, in applicazione e con le modalità previste dall'art. 39 del

decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 sono sottoposti all'obbligo di pubblicazione gli schemi di provvedimento, le delibere di adozione o approvazione ed i relativi allegati tecnici, nonché le "informazioni ambientali" richiamate dall'art. 40 del medesimo decreto legislativo n.33/2013, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 14 del citato decreto legislativo n.152/2006.

6ter. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 6bis sono estesi a tutti i piani e programmi di governo del territorio di natura urbanistica, e loro varianti, previsti dalla vigente legislazione, inclusi piani e programmi relativi alla localizzazione di insediamenti commerciali e grandi strutture di vendita.”.

Con **Decreto Assessoriale A.R.T.A. n.53 del 27 Febbraio 2020** viene approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione Ambientale di Piani e programmi che riguardano la pianificazione territoriale o la destinazione dei suoli (urbanistica)”.

L’art. 18 della L.R. n.19 del 13/08/2020 “Norme per il governo del territorio” pubblicata sul S.O. n.1 alla G.U.R.S. n. 28 del 21/08/2020, intitolato “Valutazione Ambientale Strategica” al comma 10 riporta “L’Autorità competente per la valutazione dei piani attuativi e delle varianti parziali agli strumenti urbanistici comunali è individuata da ciascun Comune all’interno dell’ente, nell’ambito della propria autonomia, nel rispetto dei principi generali di separazione, autonomia e competenza, stabiliti dalla normativa vigente. I Comuni possono esercitare le funzioni di autorità competente per la VAS anche in forma associata, ovvero tramite convenzione con le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali”. In merito ai contenuti metodologici invece il comma 6 del medesimo art. riporta: “le modalità di redazione e i contenuti metodologici del rapporto ambientale e della dichiarazione di sintesi di cui all’art. 17, comma 1; lettera b), del decreto legislativo n.152/2006 e successive modificazioni, nonché le modalità di svolgimento del monitoraggio in coerenza con le disposizioni contenute negli articoli da 12 a 18 del suddetto decreto legislativo, sono disciplinate **con apposito decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.** Nel medesimo decreto sono individuati i soggetti competenti in materia ambientale da consultare nelle procedure VAS nonché i piani, i programmi, i piani attuativi, le varianti correttive e le varianti ordinarie esclusi dalla procedura VAS in conformità alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo”.

Con **Deliberazione di Giunta regionale n. 591 del 17 Dicembre 2020** è stato approvato il Disegno di Legge recante *“Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n.19 recante Norme per il governo del territorio”*.

La **L.R. n. 2 del 3 Febbraio 2021** pubblicata sul S.O. alla GURS n. 6 del 12 Febbraio 2021 all'art. 3 abroga i commi 8, 9, e 10 dell'art. 18 della L.R. n.19 del 13/08/2020.

Con il **Decreto ARTA n.271 del 23 dicembre 2021**, intitolato *“Procedure e criteri metodologici per la Valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano urbanistico generale (PUG) e delle varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione dell'art. 18, comma 6, della legge regionale 13 agosto 2019, n. 19 e ss.mm.ii.”* si intendono superate tutte le disposizioni regolamentari e le circolari emanate dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in contrasto con il documento di indirizzo e in particolare, a titolo esemplificativo, il D.P.R.S. 8 luglio 2014, n.23; D.A. n. 53 del 27/02/2020; Circolare n. 1/2019/DRU prot. 3835 del 26/02/2019; Circolare n.4/2021/DRU prot. n.17977 del 5/11/2021.

Schema di sintesi dei riferimenti normativi in materia di V.A.S.
NORMATIVA COMUNITARIA
<ul style="list-style-type: none">• Direttiva della CE 2001/42 del Parlamento Europeo e del Consigli del 27 Giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti ambientali di determinati piani e programmi;• Direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia;• Direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 relativamente all'accesso del pubblico alle informazioni in materia ambientale.
NORMATIVA STATALE
<ul style="list-style-type: none">• Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152, recante <i>“Norme in materia ambientale”</i> pubblicato sulla GURI n.88 del 14.04.2006, Supplemento Ordinario, n.96;• Titolo II del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 – 31 Luglio 2007 (Decreto legge n.300 del 28.12.2006, convertito con Legge del 26 febbraio 2007, n.178), pubblicato sulla GURI n.48 del 26.02.2007, Supplemento Ordinario;• D.Lgs. n.4/2008 entrato in vigore il 13 Gennaio 2008 recante <i>“Ulteriori disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, recante Norme in materia ambientale”</i>, pubblicato sulla GURI n. 24 del 29.01.2008, Supplemento Ordinario• Decreto Legislativo n.128 del 29.06 2010 <i>“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 1 della legge 18 giugno 2009 n.69”</i>, pubblicato su GURI n.186 dell'11.08.2010, Supplemento Ordinario n. 184;
NORMATIVA REGIONALE

<ul style="list-style-type: none"> • Decreto Assessoriale dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (A.R.T.A.) n.748 del 7 Luglio 2004, pubblicato sulla GURS n. 26 del 18 Giugno 2004;
<ul style="list-style-type: none"> • Decreto Assessoriale A.R.T.A. n.22 del 24 Gennaio 2005, pubblicato sulla GURS n.7 del 18 Febbraio 2005;
<ul style="list-style-type: none"> • Art. 59, L.R. 14 Maggio 2009, n.6, pubblicato sulla GURS n.22, Parte I, del 20 Maggio 2009;
<ul style="list-style-type: none"> • Deliberazione n. 200 della Giunta di Governo Regionale del 10.06.2009 che approva, ai sensi dell'art.59, comma 1 della L.R. n.6/2009, il <i>"Modello metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nella regione siciliana"</i>.
<ul style="list-style-type: none"> • Art. 13, L.R. 29.1.2009, n. 13, <i>Norme in materia di valutazione ambientale strategica</i>, pubblicata su GURS n. 61 del 31 Dicembre 2009.
<ul style="list-style-type: none"> • Circ. D.G n. 52120 del 5 Agosto 2011 <i>"Caso EU Pilot 1654/10/ENVI: possibili non conformità del quadro normativo della Regione Siciliana con la Direttiva 2001/42/CE - Conseguenti indirizzi applicativi delle disposizioni contenute nell'articolo 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n.6."</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Deliberazione n.119 del 6/6/2014 che approva il "Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana (art. 59, legge regionale 14 Maggio 2009, n.6, così come modificato dall'art. 11, comma 41, della L.R. 9 Maggio 2012, n.26", pubblicata su GURS n.39 dell'8 Settembre 2014. ABROGATO
<ul style="list-style-type: none"> • D.P.R.S. n.23 dell'8 Luglio 2014, concernente il <i>"Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della regione Siciliana"</i>;
<ul style="list-style-type: none"> • Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente <i>"Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)"</i>;
<ul style="list-style-type: none"> • L.R. n. 3 del 17 Marzo 2016 <i>"Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale"</i>;
<ul style="list-style-type: none"> • L.R. n. 19 del 13/08/2020 <i>"Norme per il governo del territorio"</i>.
<ul style="list-style-type: none"> • D.A. A.R.T.A. n.53 del 27 Febbraio 2020, <i>"Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione Ambientale di Piani e programmi che riguardano la pianificazione territoriale o la destinazione dei suoli (urbanistica)"</i>. ABROGATO
<ul style="list-style-type: none"> • L.R. n. 2 del 3 Febbraio 2021 <i>"Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n.19 recante Norme per il governo del territorio"</i>.
<ul style="list-style-type: none"> • Decreto ARTA n.271 del 23 dicembre 2021, concernente <i>"Procedure e criteri metodologici per la Valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano urbanistico generale (PUG) e delle varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione dell'art. 18, comma 6, della legge regionale 13 agosto 2019, n. 19 e ss.mm.ii."</i>

Schema di sintesi dei riferimenti normativi in materia di VAS

2. INFORMAZIONI GENERALI

2.1 Oggetto della procedura

L'oggetto del presente *Rapporto Ambientale Preliminare (RAP)* di assoggettabilità (*screening*) a V.A.S. è la *Variante al PIP*, approvato con D.A. n. 414 del 15/11/1984, riguarda una zona di ampliamento nella vigente zona territoriale omogenea "E" da destinare ad "Area commerciale compresa la ristorazione collettiva, bar, self-service, ecc." e la omogeneizzazione delle Norme Tecniche mediante l'integrazione e la fusione di quanto contenuto:

- nella *Relazione tecnica* del Piano Particolareggiato per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) approvato con Delibera di C.C. n. 194 del 29/11/1982 e con D. Ass. Regionale competente n. 414 del 15/11/1984;
- nei "Criteri di edificazione degli edifici del Piano PIP con l'individuazione delle aree pedonali pubbliche da destinare a possibile uso privato e di quelle destinate a parcheggio collettivo e di un nuovo lotto edificabile (Lotto Lago) " approvati con deliberazione Consiliare n. 100 del 29/10/1990;
- nella *Variante al Piano di trasferimento* approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.97 del 17/12/2001 che inserisce il lotto edificabile n. 25;
- nel *Regolamento per la definizione delle caratteristiche costruttive dei manufatti architettonici da erigersi in ampliamento nelle aree pertinenziali dei fabbricati produttivi esistenti, ricadenti all'interno del Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP)* approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 20/12/2021 e composto da n. 14 articoli e relativo allegato denominato "*Piano attuativo/abaco delle tipologie edilizie*".

Il documento prodotto in sede di *Variante* dal titolo "Norme Tecniche di Attuazione" del PIP sostituisce gli atti precedenti.



Ridisegno del Piano per gli Insediamenti Produttivi su ortofoto con individuazione dell'area oggetto di intervento



Ridisegno del Piano per gli Insediamenti Produttivi con le successive varianti e integrazioni - Planimetria generale dello stato di fatto

2.2 Soggetti coinvolti nella procedura di verifica di assoggettabilità a VAS

I "soggetti" interessati alla *Verifica di Assoggettabilità* sono i seguenti:

- **Autorità Procedente:** la pubblica amministrazione che elabora la variante, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva la variante;
- **Proponente:** il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni in materia di V.A.S.. Il proponente può coincidere con l'autorità procedente nel caso in cui il soggetto che elabora il piano o programma sia la stessa pubblica amministrazione competente per il recepimento, adozione o approvazione dello stesso;

- **Autorità Competente:** la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato nella procedura di V.A.S.;
- **Soggetti Competenti in Materia Ambientale:** le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione della variante.

I "soggetti" interessati nella procedura di VAS sono i seguenti:

	Struttura competente	Indirizzo	Posta elettronica
Autorità Competente (AC)³	Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento Reg. dell'Urbanistica – Servizio 1 Unità Operativa S1.1 – Procedure VAS e Verifiche di assoggettabilità	Via Ugo La Malfa 169, 90146 Palermo	dipartimento.urbanistica@cert mail.regione.sicilia.it
Autorità Procedente (AP)⁴	Comune di Gibellina Area III – Tecnica e PNRR Resp. Arch. Giuseppe Neri	Piazza 15 Gennaio 68 n. 1 - 91024 Gibellina (TP)	g.neri@comune.gibellina.tp.it protocollo@pec.comune.gibellina.tp.it
Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA)	valgono quelli elencati al punto 1.2 del documento denominato "Procedure e criteri metodologici per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbanistico Generale (PUG) e delle Varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione all'art. 18, comma 6 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii" approvato con D.A. 271/2021.		
Soggetto Tecnico che ha predisposto il RAP	Arch. PhD Maria Chiara Tomasino	Via Sammartino, 45 90141 Palermo	chiaratomasino@hotmail.com

I **Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA)**, così come individuati e selezionati nel D.A. n. 271 del 23 dicembre 2021 sono i seguenti:

N.	Soggetti competenti in materia ambientale (SCMA)
Livello regionale	
1	Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente <i>Dipartimento Regionale dell'Ambiente</i>
2	Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente <i>Dipartimento Regionale Urbanistica</i>
3	Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente <i>Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana</i>
4	Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità:

³ **Autorità Competente (AC)** – la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA nel caso di progetti (art. 5, lettera p).

⁴ **Autorità Procedente (AP)** – la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma (art. 5, lettera q).

	<ul style="list-style-type: none"> • Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti • Dipartimento regionale dell'energia
5	Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità <ul style="list-style-type: none"> • Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti • Dipartimento tecnico
6	Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea <ul style="list-style-type: none"> • Dipartimento dell'agricoltura • Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale
7	Assessorato Regionale della Salute <ul style="list-style-type: none"> • Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico
8	Assessorato Regionale delle Attività Produttive <ul style="list-style-type: none"> • Dipartimento delle Attività Produttive
9	Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo <ul style="list-style-type: none"> • Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo
Livello provinciale	
10	Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana. <ul style="list-style-type: none"> • Uffici centrali del Dipartimento – Servizio Pianificazione Paesaggistica <ul style="list-style-type: none"> • Servizio tutela – strutture periferiche di Trapani • Servizio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali • Servizio per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Naturali e Naturalistici • Servizio per i Beni Archeologici
11	Regione Siciliana – Presidenza Dipartimento della protezione Civile <ul style="list-style-type: none"> • Servizio di Protezione Civile per la Provincia di Trapani
12	Ufficio del Genio Civile di Trapani
13	ASP di Trapani
14	Consorzio di Bonifica
15	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente DAP di Trapani
16	Libero Consorzio comunale di Trapani (già Provincia Regionale di Trapani)
17	Gestione dei rifiuti ATO Trapani
18	Ripartizione faunistico-venatoria e ambientale di Trapani
Livello comunale (comuni limitrofi)	
19	Comune di Partanna (TP)
20	Comune di Calatafimi Segesta (TP)
21	Santa Ninfa (TP)
22	Comune di Salemi (TP)

Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA)

2.3 Motivazioni per l'applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. 152/2006)

La verifica di assoggettabilità a VAS si applica alle seguenti fattispecie:

- piani/programmi ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della Direttiva che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori;
- piani/programmi non ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della Direttiva che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti.

Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'Autorità Competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n.152/2006 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

In base a quanto specificato nel D.Lgs. 152/2006, la V.A.S. riguarda tutti i piani e programmi (P/P) di intervento sul territorio ed è preordinata a garantire che gli effetti sull'ambiente derivanti dalla loro attuazione siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

I P/P soggetti alla V.A.S. sono quelli che riguardano i settori agricolo, forestale, energetico, della pesca, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli e che costituiscano quadro di riferimento per la realizzazione di interventi soggetti alla V.I.A.. Per gli altri P/P o in caso di modifiche non sostanziali di quelli soprannominati, si deve condurre una fase di verifica preventiva, per stabilire la necessità o meno di sottoposizione a VAS del P/P in esame. La V.A.S. si esplicita prima dell'approvazione del P/P e si conclude con un giudizio di compatibilità ambientale emesso dall'autorità competente per la valutazione.

La Variante urbanistica viene sottoposta a procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. in base all'art. 3 della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 27 giugno 2001 in materia di V.A.S. recepita a livello nazionale dal D.Lgs. 4/2008 correttivo del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", che all'art. 6 precisa i piani da sottoporre a V.A.S. e all'art. 12 norma la verifica di assoggettabilità a V.A.S., detta anche "screening".

La Variante urbanistica in questione, è sottoposto alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 così come richiamato anche al punto 1.5 del documento denominato "Procedure e criteri metodologici per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbanistico Generale (PUG) e delle Varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione all'art. 18, comma 6 della legge regionale 13 agosto 2020, n.19 e ss.mm.ii" approvato con D.A. 271/2021 della Regione Siciliana.

3. RILEVANZA DELLA VARIANTE

Considerate le caratteristiche intrinseche della *Variante al PIP* si è ritenuto, nella redazione del *RPA*, di tenere conto dei criteri di cui all'Allegato I alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 nella sua interezza, in modo che l'Autorità Competente, sentiti i SCMA, possa valutare se la *Variante* in esame possa avere impatti significativi sull'ambiente e quindi decidere se assoggettare o escludere lo stesso dalla procedura V.A.S. (v. punto 2.1 del documento denominato "*Procedure e criteri metodologici per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbanistico Generale (PUG) e delle Varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione all'art. 18, comma 6 della legge regionale 13 agosto 2020, n.19 e ss.mm.ii*" approvato con D.A. 271/2021).

4. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE AL PIP

4.1 Localizzazione dell'ambito di intervento

L'area oggetto della *Variante u* riguarda l'area del Piano Particolareggiato per Insediamenti Produttivi (PIP) a sud-ovest del centro abitato di Gibellina. L'area è delimitata ad ovest dalla linea ferroviaria Castelvetro-Palermo, a sud dallo svincolo dell'autostrada Mazara del Vallo-Palermo, a sud-est e a nord con la periferia del nuovo centro abitato di Gibellina.

L'area è pianeggiante e facilmente accessibile sia dal centro urbano che dall'esterno per la vicinanza allo svincolo autostradale e alla ferrovia.



Veduta dell'area oggetto di ampliamento



Veduta dell'area oggetto di ampliamento



Veduta dell'area oggetto di ampliamento

4.2 Inquadramento strategico e attuativo della *Variente urbanistica*

4.2.1 *Diposizioni legislative, regolamentari o amministrative che ne prevedono la redazione*

Il Comune di Gibellina è dotato del *Piano Particolareggiato per gli Insediamenti Produttivi* (P.I.P.) redatto dall'Arch. Alfredo Valerio, approvato con Delibera di C.C. n. 194 del 29/11/1982 e con D. Ass. Regionale competente n. 414 del 15/11/1984. Con Deliberazione consiliare n. 100 del 29/10/1990 sono stati approvati i “*Criteri di edificazione degli edifici del Piano PIP con l'individuazione delle aree pedonali pubbliche da destinare a possibile uso privato e di quelle destinate a parcheggio collettivo e di un nuovo lotto edificabile (Lotto Lago)*”.

Con Deliberazione di Giunta n. 32 del 13/03/2024 viene approvato l'Atto di indirizzo finalizzato alla predisposizione di una proposta di variante urbanistica che modifichi i criteri di edificazione dei fabbricati inseriti all'interno del Piano PIP e la possibilità di un eventuale

ampliamento delle zone limitrofe delle zone limitrofe all'Area PIP e che risultano nella disponibilità del Comune da destinare ad attrezzature e servizi pertinenti allo stesso Piano.

L'atto di indirizzo scaturisce dalle istanze pervenute al Comune di Gibellina da parte di diverse ditte insediate all'interno del PIP.

La normativa vigente in materia di VAS prescrive che siano sottoposti al procedimento valutativo sia i piani che le loro varianti. Tuttavia, nel caso di piani che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani (come in questo caso), la valutazione ambientale è necessaria solo se l'autorità competente valuti che essi producano impatti significativi sull'ambiente.

A tal fine il D.Lgs. 152/2006 introduce con l'art. 12 un procedimento di verifica di assoggettabilità.

Dal punto di vista urbanistico la *Variante* è redatta in attuazione della L.R. 19/2020.

Ai fini dell'attivazione della procedura finalizzata a verificare la necessità di assoggettare o meno a VAS la *Variante* in questione, il Comune, prima di procedere alla indizione della Conferenza di pianificazione ai fini dell'adozione secondo le procedure dell'art. 26 della L.R. 19/2020, oltre a comunicare la pubblicazione sul sito web comunale con relativo link di accesso, richiede analoga pubblicazione sul sito web del Dipartimento Urbanistica e contestualmente deposita sul portale ambientale dell'ARTA l'istanza di verifica di assoggettabilità a VAS.

4.2.2 Finalità della Variante

La finalità della *Variante urbanistica* è quella di dare riscontro alle richieste delle Ditte redigendo un unico documento (NTA) riguardo l'apparto normativo e i quindi i criteri di edificazione dei fabbricati inseriti all'interno del Piano PIP e integrando quanto contenuto nella documentazione afferente il PIP. Inoltre, la Variante individua un'area di 1.400 mq da inglobare nel perimetro del PIP da destinare oltre alle strutture di vendita (negozi e supermercati), anche a pubblici esercizi (bar, ristoranti).

4.2.3 Descrizione della Variante

L'area oggetto del Piano per gli Insediamenti Produttivi fa parte del piano di esproprio per il trasferimento totale dell'abitato di Gibellina (legge 18/03/1968, n. 241 e 29/07/1968, n. 858) dell'11/02/1971 a seguito dell'evento sismico che distrusse l'intero centro abitato.

Con la *Variante al PIP* oggetto del presente *RPA* l'Amministrazione comunale intende dotarsi delle Norme Tecniche di attuazione che costituiscono l'integrazione e la fusione di quanto contenuto nella documentazione riportata di seguito e sostituiscono gli atti precedenti:

- Relazione tecnica del Piano Particolareggiato per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) approvato con Delibera di C.C. n. 194 del 29/11/1982 e con D. Ass. Regionale competente n. 414 del 15/11/1984;
- Delibera di C.C. n. 18 del 13/02/1986 avente ad oggetto "Approvazione programma di attuazione della L.R. 28/01/1986 n. 1 dal titolo *"Provvedimenti per il potenziamento delle strutture civili e per favorire lo sviluppo economico della Valle del Belice"*;
- Deliberazione Consiliare n. 100 del 29/10/1990 avente ad oggetto *"Criteri di edificazione degli edifici del Piano PIP con l'individuazione delle aree pedonali pubbliche da destinare a possibile uso privato e di quelle destinate a parcheggio collettivo e di un nuovo lotto edificabile (Lotto Lago)"* approvati con
- *Variante al Piano di trasferimento* approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 17/12/2001 che inserisce il lotto edificabile n. 25;
- *Regolamento per la definizione delle caratteristiche costruttive dei manufatti architettonici da erigersi in ampliamento nelle aree pertinenziali dei fabbricati produttivi esistenti, ricadenti all'interno del Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP)* approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 20/12/2021 e composto da n. 14 articoli e relativo allegato denominato *"Piano attuativo/abaco delle tipologie edilizie"*

In particolare, intende disciplinare i caratteri costruttivi dei manufatti architettonici da erigersi in ampliamento nelle aree pertinenziali dei fabbricati produttivi esistenti, ricadenti all'interno del Piano Particolareggiato per gli Insediamenti Produttivi (PIP) approvato con deliberazione consiliare n. 194 del 29/11/1982 e ss.mm.ii., nonché la zona di ampliamento nella vigente zona territoriale omogenea "E" da destinare ad *"Area commerciale compresa la ristorazione collettiva, bar, self-service, ecc"*.

In particolare, in merito ai **Parametri urbanistici e edilizi**, le modifiche introdotte dalla *Variante* sono le seguenti:

- superficie urbanistica dei lotti tipo: mq. 400/800 (**viene confermata**)
- superficie edificabile lotti assegnati: mq. 200/400; (**viene confermata**)
- superficie urbanistica lotto n. 25: mq. 760; (**viene confermata**)
- superficie edificabile lotto n. 25: mq. 380; (**viene confermata**)
- indice di fabbricabilità: 5,50 mc/mq (**al posto di 4 mc/mq**) della superficie urbanistica;
- rapporto di copertura: 50% della superficie urbanistica;
- altezza max: 11 ml (**al posto degli 8,00 ml previsti**);
- piani fuori terra max: n. 3 (**al posto di n. 2 previsti**).

Il documento prodotto in sede di *Variente* dal titolo "Norme Tecniche di Attuazione" del PIP sostituisce gli atti precedenti.

Per quanto riguarda **l'inserimento di un'area commerciale**, si tratta di un'area da poter destinare ad edificazione in misura pari al 50 % della superficie complessiva di mq. 1.400, destinata oltre alle strutture di vendita (negozi e supermercati), anche a pubblici esercizi (bar, ristoranti).

E' consentita un'unica elevazione fuori terra avente altezza massima, riferita alla sistemazione esterna di progetto, di m. 5,00.



Area PIP - stato di fatto



Area PIP- variante



	Area edificabile delle zone miste abitazioni e artigianato
	Lotto 25 - Delibera Consiglio Comunale n° 97 del 17/12/2001
	Pertinenze
	Area non edificabile delle zone miste abitazioni e artigianato
	Zona a parco
	Zona a verde pubblico
	Centro direzionale
	Area stazione di servizio
	Area di parcheggio
	Parcheggi
	Delimitazione zona oggetto del P.I.P. (del. C.C. n° 194 del 29/11/1982)
	Delimitazione zona oggetto del P.I.P. (del. C.C. n° 100 del 29/10/1990)
	Area commerciale - servizi

Stralcio della tavola di Variante al PIP con l'area oggetto di ampliamento in colore magenta.

4.3 Inquadramento del contesto pianificatorio e programmatico

Gli obiettivi di sostenibilità (economica, sociale, ambientale) derivano e sono dettate dalle politiche sovraordinate; esse vanno recepite e contestualizzate individuando i punti di forza e di debolezza del territorio oggetto della *Variante*. Risulta quindi fondamentale valutare preventivamente i piani e programmi che possono interagire con la *Variante urbanistica* così da definire obiettivi strategici di sostenibilità. Nelle pagine seguenti vengono individuati e descritti i piani e programmi di riferimento.

In questa fase saranno presi in considerazione i seguenti strumenti di pianificazione:

- Linee Guida del Piano Paesistico Regionale (PTPR)
- Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI)
- Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del distretto idrografico della Sicilia (PGRA)
- Piano Energetico Ambientale Regionale (PEARS)

- Piano di tutela della qualità dell'aria
- Rete ecologica siciliana (RES)
- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)
- Piano Territoriale Provinciale (PTP)
- Piano Paesaggistico d'Ambito 4 della Provincia di Palermo
- Piano Regolatore Generale
- Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES)
- Piano di protezione civile
- Piano di zonizzazione acustica.

4.3.1 Livello regionale

4.3.1.1 Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)

Le **Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)**, approvate con D.A. n. 6080 del 21/05/1999 individuano un insieme di elementi di alto valore paesaggistico che sono stati raggruppati secondo le seguenti classi: paesaggio panoramico, biotipi, beni isolati, aree archeologiche. Il P.T.P.R. è pervenuto alla identificazione di 17 ambiti territoriali, individuati sulla base delle caratteristiche geomorfologiche e culturali del paesaggio, e preordinati alla articolazione sub-regionale della pianificazione territoriale paesistica.

Rispetto alle *Linee Guida del Piano Paesistico Regionale*, il **Comune di Gibellina ricade nell'Ambito 3 "Area delle colline del trapanese"**. Tale Ambito comprende i Comuni di Alcamo, Balestrate, Calatafimi, Camporeale, Gibellina, Montevago, Partanna, Partinico, Poggioreale, Roccamena, Salaparuta, Salemi, San Cipirello, Santa Margherita Belice, Santa Ninfa, Trappeto, Vita e parzialmente i Comuni di Borgetto, Castelvetro, Corleone, Marsala, Mazara del Vallo, Monreale, Paceco, Sambuca di Sicilia San Giuseppe Jato e Trapani.



Fig. 11 - Articolazione del paesaggio regionale in Ambiti

Fig. 12 - Ambito 3 – Colline del trapanese

Gli obiettivi del PTPR sono:

- la stabilizzazione ecologica del contesto ambientale regionale, la difesa del suolo e della bio-diversità, con particolare attenzione per le situazioni di rischio e di criticità;
- la valorizzazione dell'identità e della peculiarità del paesaggio regionale, sia nel suo insieme unitario che nelle sue diverse specifiche configurazioni;
- il miglioramento della fruibilità sociale del patrimonio ambientale regionale, sia per le attuali che per le future generazioni.

Su questi obiettivi il PTPR individua 4 assi strategici direttamente riferiti alla tutela e alla valorizzazione paesistico ambientale:

1. il consolidamento del patrimonio e delle attività agroforestali, in funzione economica, socioculturale e paesistica;
2. il consolidamento e la qualificazione del patrimonio d'interesse naturalistico, in funzione del riequilibrio ecologico e di valorizzazione fruitiva;
3. la conservazione e la qualificazione del patrimonio d'interesse storico, archeologico, artistico, culturale o documentario;
4. la riorganizzazione urbanistica e territoriale in funzione dell'uso e della valorizzazione del patrimonio paesistico-ambientale.
5. *"Il paesaggio di tutto l'ambito è fortemente antropizzato. I caratteri naturali in senso stretto sono rarefatti. La vegetazione è costituita per lo più da formazioni di macchia sui substrati meno favorevoli all'agricoltura, confinate sui rilievi calcarei. La monocultura della vite incentivata anche dalla estensione delle zone irrigue tende ad uniformare questo paesaggio.*
6. *Il paesaggio agrario prevalentemente caratterizzato dal latifondo, inteso come dimensione dell'unità agraria e come tipologia colturale con la sua netta prevalenza di colture erbacee su quelle arboricole, era profondamente connaturato a questa struttura insediativa. Anche oggi la principale caratteristica dell'insediamento è quella di essere funzionale alla produzione agricola e di conseguenza mantiene la sua forma, fortemente accentrata, costituita da nuclei rurali collinari al centro di campagne non abitate.*

7. Il terremoto del 1968 ha reso unica la storia di questo territorio e ha posto all'attenzione la sua arretratezza economica e sociale.
8. La ricostruzione post-terremoto ha profondamente variato la struttura insediativa della media valle del Belice ed ha attenuato l'isolamento delle aree interne creando una nuova centralità definita dal tracciato dell'autostrada Palermo-Mazara e dall'asse Palermo-Sciacca.
9. I principali elementi di criticità sono connessi alle dinamiche di tipo edilizio nelle aree più appetibili per fini turistico-insediativi e alle caratteristiche strutturali delle formazioni vegetali, generalmente avviate verso lenti processi di rinaturazione il cui esito può essere fortemente condizionato dalla persistenza di fattori di limitazione, quali il pascolo, l'incendio e l'urbanizzazione ulteriore. Altri elementi di criticità si rinvencono sulle colline argillose interne dove il mantenimento dell'identità del paesaggio agrario è legato ai processi economici che governano la redditività dei terreni agricoli rispetto ai processi produttivi".

Le Linee Guida del Piano Paesistico Regionale Piano Territoriale Paesaggistico, individuano i vincoli paesaggistici conosciuti come vincoli della Legge 1497/39 e della Legge 431/85, oggi normati dal D.Lgs. 22 Gennaio 2004 come di seguito:

Sottosistema insediativo – siti archeologici nel Comune di Gibellina (TP)				
Località	n.	Descrizione	Tipo	Vincolo L.1089/39
Case della Magione	26	Insediamento medioevale	A2.5	
Monte Finestrelle	29	Centro indigeno	A1	
Monte Finestrelle Nord	28	Abitato e probabili necropoli di epoca protostorica - IX / VIII secolo - eta' del ferro (proto elimo)	A1	
Monte Finestrelle Nord 1	27	Abitato e probabile necropoli di epoca protostorica - IX /VIII secolo - eta' del ferro (proto elimo)	A1	
Rocca delle Penne	30	Insediamento frequentato dalla protostoria (eta' del ferro) all'eta' romana	A2.5	

Per quanto riguarda il **sottosistema insediativo –beni isolati** , la situazione è la seguente:

Sottosistema insediativo-beni isolati nel Comune di Gibellina(TP)					
N.	Tipo di oggetto	Denominazione oggetto	Classe (1)	Coordinate geografiche UTM	
				X	Y

232	Chiesa	Madonna delle Grazie	B2	322208	4185177
233	Cimitero		B3	320712	4184265
234	Palazzo	Palazzello	C1	316136	4186992
235	stalla	Stallone	D2	318454	4187982

Valutazione di coerenza

La Variante non è in contrasto con il P.T.P.R. L'area non è interessata da beni isolati e nemmeno da siti archeologici.

4.3.1.2 Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)


Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Decreto Presidenziale del 20 Settembre 2006, ha valore di Piano Territoriale di Settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, gli interventi e le norme d'uso riguardanti la difesa dal rischio idrogeologico del territorio siciliano.

La finalità sostanziale del PAI è pervenire ad un assetto idrogeologico del territorio che minimizzi il livello del rischio connesso a eventi naturali estremi, incidendo, direttamente o indirettamente, sulle variabili *Pericolosità*, *Vulnerabilità* e *Valore Esposto*.

Pertanto, esso è un atto di pianificazione territoriale di settore che fornisce un quadro di conoscenze e di regole, basate anche sulle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio, finalizzate a proteggere l'incolumità della popolazione esposta e a salvaguardare gli insediamenti, le infrastrutture e in generale gli investimenti.

Il PAI suddivide la Sicilia in 102 bacini idrografici e aree territoriali intermedie, oltre alle isole minori, raggruppandoli, dal punto vista geografico, nei tre versanti siciliani: settentrionale, meridionale ed orientale.

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Decreto Presidenziale del 20 Settembre 2006, **inquadra il territorio comunale di Gibellina nel Bacino idrografico del Fiume Arena (054).**



Bacino Idrografico del Fiume Arena (054)



Carta dei dissesti - fonte: PAI

L'area interessata dalla *Variente urbanistica* non è interessata da pericolosità e rischio geomorfologico e idraulico.

Valutazione di coerenza

La *Variente urbanistica* non evidenzia contrasti con il PAI. Non è interessata da aree a pericolosità e rischio geomorfologico e idraulico.

4.3.1.3 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del distretto idrografico della Sicilia (PGRA)

Il *Piano di Gestione del Rischio di alluvioni (PGRA)* del distretto idrografico della Sicilia, previsto dalla Direttiva 2007/60/CE e dal D.Lgs. 49/2010 è finalizzato alla riduzione delle conseguenze negative derivanti dalle alluvioni sulla salute umana, sull'ambiente, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali, attraverso l'attuazione prioritaria di interventi non strutturali e di azioni per la riduzione della pericolosità.

Il PGRA relativo al I ciclo di pianificazione (2011-2015) è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) n. 49 del 7 marzo 2019 e *“si inserisce all’interno di un percorso di politiche europee in tema di acque, iniziato con la Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE), che si prefigge l’obiettivo di salvaguardare e tutelare i corpi idrici superficiali e sotterranei e di migliorare la qualità della risorsa, nonché quello di istituire in Europa un quadro coordinato per la valutazione e gestione dei rischi da alluvioni”*.

A seguito della procedura di adozione da parte della Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 05 del 22/12/2021 è stato approvato il 1° aggiornamento del PGRA (2021-2027) – 2° ciclo di gestione.

Esso individua i seguenti obiettivi:

- riduzione delle conseguenze delle alluvioni sulla salute umana;
- riduzione delle conseguenze delle alluvioni sul territorio;
- riduzione delle conseguenze delle alluvioni sui beni, l’ambiente, il patrimonio culturale e paesaggistico;
- riduzione delle conseguenze delle alluvioni sulle attività economiche e sociali.

Per raggiungere tali obiettivi il PGRA definisce un sistema di misure di gestione del rischio organizzate secondo le funzioni principali di:

- *prevenzione*: insieme di misure finalizzate alla riduzione dei danni o pericoli per la pubblica incolumità, evitando la costruzione di abitazioni e insediamenti produttivi in aree a rischio inondazione;
- *protezione*: adozione di misure sia strutturali che non strutturali per ridurre la probabilità di alluvioni e/o l’impatto in una specifica località;
- *preparazione e protezione civile*: informazione e sensibilizzazione della popolazione circa i rischi d’inondazione e comportamento da tenere in caso di alluvione.

Per ciascuna misura il PGRA individua le seguenti tipologie di interventi: strutturali e non.

Gli *interventi strutturali* comportano la realizzazione di un’opera o la modifica della morfologia e della copertura del terreno e comprendono quegli interventi di ingegneria idraulica tradizionale che agiscono sulla pericolosità degli eventi di piena, tramite l’aumento

della capacità idraulica del corso d'acqua (arginature, rettifiche) o la riduzione della massima portata (diversivi o scolmatori, serbatoi di laminazione, casse di espansione).

Gli *interventi non strutturali* sono provvedimenti normativi e amministrativi che disciplinano l'utilizzi del territorio allo scopo di ridurre il rischio di alluvione. Non comportano la realizzazione di opere o la modifica dello stato dei luoghi. Attraverso operazioni sia di carattere preventivo che di gestione del decorso degli eventi di piena, sono finalizzati a ridurre le conseguenze della piena ed evitare o ridurre l'impatto e i danni.

Il *PGRA* disciplina le aree a pericolosità idraulica e i siti di attenzione idraulica.

L'area su cui insiste la Variante urbanistica non ricade in area a rischio e pericolosità alluvione.

Valutazione di coerenza

Il PGRA, strumento pianificatorio di natura strategica, che definisce obiettivi e indirizzi in un'area vasta al fine della riduzione del rischio alluvioni e della tutela del territorio, costituisce importante riferimento per la Variante urbanistica ma non prevede una normativa cogente. Inoltre, non risulta sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30.12.1923, n. 3267.

4.3.1.4 Piano Energetico Ambientale Regione Siciliana (PEARS)

Il *Piano Energetico Ambientale* costituisce il fondamentale strumento di programmazione energetica della Regione, in cui vengono previste azioni per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e la razionalizzazione dei consumi. Esso contiene gli indirizzi, gli obiettivi strategici a lungo, medio, breve termine, le indicazioni concrete, gli strumenti disponibili, i riferimenti legislativi e normativi.

Il *Piano* approvato con la Delibera della Giunta Regionale del 3/2/2009 era finalizzato a raggiungere alcuni degli obiettivi del Protocollo di Kyoto, in coerenza con gli indirizzi comunitari, con differenti traguardi temporali da conseguire entro il 2012. Il *PEARS 2009* prevedeva un insieme di interventi, coordinati fra la pubblica amministrazione e gli attori sociali territoriali.

Con Deliberazione di Giunta regionale n. 67 del 12 febbraio 2022 è stato approvato l'aggiornamento del *Piano energetico ambientale regionale* (*PEARS 2030*) ai fini di adeguare questo importante strumento alle attuali esigenze di efficientamento energetico e

agli obiettivi legati alla transizione energetica, nonché al mutato quadro normativo in materia energetica e dei regimi autorizzatori afferenti gli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili ed opere connesse e alla luce delle più recenti innovazioni in campo tecnologico energetico.

I nuovi obiettivi di efficienza energetica regionali riguardano:

1. efficienza energetica;
2. FER elettriche;
3. FER termiche;
4. Isole minori.

Le azioni identificate nel *PEARS* nell'ambito del Macro-obiettivo 1, inerente l'efficienza energetica, si riferiscono prevalentemente alla riqualificazione energetica degli edifici, pubblici e privati, al retrofit degli impianti di pubblica illuminazione, all'efficientamento degli impianti di climatizzazione, alla riduzione dei consumi energetici nelle filiere produttive e nelle PMI, alla mobilità sostenibile e allo sviluppo di modelli urbani efficienti (smart city), alla riconversione ed efficientamento delle centrali termoelettriche, alla promozione dell'autoconsumo, a campagne informative e formative verso i cittadini, le imprese e delle amministrazioni pubbliche ed alla semplificazione normativa.

Le azioni riguardanti il Macro-obiettivo 2, inerente la promozione delle FER, si focalizzano sulla semplificazione delle procedure autorizzative, sull'individuazione di "aree attrattive" e delle coperture degli edifici esistenti, come siti prioritari di realizzazione, sul revamping e repowering degli impianti esistenti, sull'ammodernamento delle reti elettriche, sullo sviluppo delle FER termiche e di nuovi sistemi di generazione dell'energia elettrica (moto ondoso, correnti marine, solare termodinamico e geotermia).

I nuovi obiettivi energetici regionali e le azioni da intraprendere per il loro raggiungimento possono essere sintetizzati nella tabella seguente:

MACRO-OBIETTIVI VERTICALI	OBIETTIVI SPECIFICI VERTICALI DEL PEARS		LINEE DI AZIONE DLE PEARS
1. Promuovere la riduzione dei consumi energetici negli usi finali	1.1	Ridurre i consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, non residenziali di proprietà degli Enti pubblici	Promozione dei programmi settoriali per l'adozione di <i>best practice</i> per l'utilizzo efficiente dell'energia.
	1.2	Ridurre i consumi energetici nella pubblica illuminazione	

	1.3	Favorire la riduzione dei consumi energetici del patrimonio immobiliare privato ad uso residenziale	Promozione e incentivazione di interventi per la riqualificazione del patrimonio immobiliare privato ad uso residenziale.
	1.4	Favorire l'efficientemente e/o la riconversione di tutte le centrali termoelettriche alimentate da fonti fossili (non gas naturale)	Aumentare l'efficienza nei processi di conversione energetica e negli utilizzi finali.
	1.5	Ridurre i consumi energetici nei cicli e nelle strutture produttive	Promozione e incentivazione di interventi per la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttiva.
	1.6	Favorire la riduzione dei consumi energetici nel settore dei trasporti	Favorire la mobilità sostenibile.
	1.7	Transizione energetica delle Isole minori	Programma Isole minori e progetto <i>Clean Energy for EU Islanda</i> per Salina, Pantelleria e Favignana.
			Raggiungimento del 25% di diffusione delle FER nel mix elettrico delle isole minori siciliane entro il 2025 e del 50% entro il 2030. Conversione della flotta TPL (Trasporto Pubblico Locale) in mezzi a trazione elettrica in tutte le isole minori entro il 2025. Conversione del 50% della mobilità privata in mezzi a trazione elettrica entro il 2030. Integrazione dei sistemi elettrici isolani con la produzione di acqua dolce.
	2.1	Incrementare la produzione di energia elettrica tramite l'utilizzo della risorsa solare	Revamping e Repowering degli impianti fotovoltaici esistenti. Nuove installazioni di impianti fotovoltaici, prevalentemente in autoconsumo, sulle coperture degli edifici nei settori domestico, terziario-agricolo e industriale. Nuove installazioni di impianti fotovoltaici a terra con predilezione delle: <ul style="list-style-type: none"> • Cave e miniere esaurite con cessazione delle attività entro il 2020; • Siti di Interesse Nazionale (SIN); • Discariche esaurite; • Terreni agricoli degradati (non più produttivi).
2. promuovere lo sviluppo delle FER minimizzando l'impiego di fonti fossili	2.2	Incrementare la produzione di energia elettrica da fonte eolica	Sviluppo del solare termico. Repowering e revamping degli impianti esistenti. Dismissioni di attuali impianti che risultano realizzati su aree vincolate. Nuovi impianti eolici.
	2.3	Promuovere lo sviluppo di impianti idroelettrici	Sviluppo di impianti idroelettrici per il bilanciamento delle FER.

			Sviluppo di sistemi per produzione di energia elettrica delle correnti di marea dello Stretto di Messina.
	2.4	Sviluppo delle bioenergie	<p>Promuovere l'utilizzo delle biomasse solide.</p> <p>Promuovere i processi di conversione anaerobica di biomasse residuali tipicamente ad alto tenore di umidità (>40%) .</p>
	2.5	Sviluppo dei sistemi di accumulo e della rete elettrica	<p>Installazione di sistemi di accumulo elettrochimici (batterie).</p> <p>Interventi atti a promuovere innovazione e ammodernamento nell'ambito delle reti elettriche.</p> <p>Favorire la semplificazione per lo sviluppo della RTN.</p> <p>Aumentare l'efficienza nei processi di conversione energetica e negli utilizzi finali.</p>
	2.6	Sviluppo delle FER Termiche (FER-C)	<ul style="list-style-type: none"> • Sviluppo delle pompe di calore; • Sviluppo del solare termico; • Installazione di impianti di micro-cogenerazione. • Sviluppo della geotermia; • Sviluppo delle biomasse; • Favorire la produzione di energia da biometano ottenuto dalla FORSU.

Valutazione di coerenza

Per l'area di intervento il **PEARS** non prevede una normativa cogente ma costituisce importante riferimento.

4.3.1.5 Piano di tutela della qualità dell'aria (PTQA)

Il *Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria* redatto ai sensi del D.Lgs. n. 155/2010, e approvato dalla Giunta della Regione Siciliana con D.G.R. n. 268 del 18 luglio 2018, costituisce lo strumento di pianificazione per porre in essere gli interventi strutturali su tutti i settori responsabili di emissioni di inquinanti (traffico veicolare, grandi impianti industriali, energia, incendi boschivi, porti, rifiuti) e quindi per garantire il miglioramento della qualità dell'aria su tutto il territorio regionale ed in particolare sui principali "Agglomerati urbani" e sulle "Aree Industriali" nei quali si registrano dei superamenti dei valori limite previsti dalla normativa.

L'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con D.A. n. 97/GAB del 25/06/2012 ha approvato la "Zonizzazione e classificazione del territorio della Regione Siciliana ai fini della qualità dell'aria per la protezione della salute umana". La figura di seguito riportata rappresenta la mappa dove sono evidenziati i limiti delle seguenti zone:

Codice IT1911 Agglomerato di Palermo: include il territorio del Comune di Palermo e dei Comuni limitrofi, in continuità territoriale con Palermo, sulla base delle indicazioni fornite dall'Appendice I del D. Lgs. 155/2010;

Codice IT1912 Agglomerato di Catania: include il territorio del Comune di Catania e dei Comuni limitrofi, in continuità territoriale con Catania, sulla base delle indicazioni fornite dall'Appendice del D.Lgs. 155/2010;

Codice IT1913 Agglomerato di Messina: include il Comune di Messina;

Codice IT1914 Aree Industriali: include i Comuni sul cui territorio insistono le principali aree industriali, tra cui quelle definite "ad elevato rischio di crisi ambientale", o su cui si evidenzia una ricaduta significativa delle emissioni industriali in area urbana;

Codice IT1915 Altro: include l'area del territorio regionale non inclusa nelle zone precedenti.




Fig. 17- Zonizzazione del territorio della Regione Siciliana

Il Comune di Gibellina ricade nella zona "Altro" individuata con il codice T1915.

La rete regionale è costituita da stazioni fisse e mobili ed è definita nel "*Programma di Valutazione*" (PdV), approvato dal Dipartimento Regionale Ambiente dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente nel 2014 (DDG 449/2014) e revisionato con DDG 738/2019, che ne individua il numero, la tipologia, l'ubicazione e la configurazione.

Il *Programma* prevede una rete regionale costituita da n. 54 stazioni fisse di monitoraggio distribuite su tutto il territorio regionale, di cui 53 da utilizzare per la valutazione della qualità dell'aria.

La rete regionale delle stazioni fisse – così come previsto dal Programma di Valutazione – è stata completata nel luglio del 2021 e comprende 53 stazioni utilizzate per la valutazione della qualità dell'aria. La rete è totalmente gestita da Arpa Sicilia e le stazioni sono così distribuite: n. 30 nella zona *Aree Industriali*, **n. 9 nella zona Altro**, n. 5 nell'*Agglomerato di Catania*, n. 7 nell'*Agglomerato di Palermo*, n. 2 nell'*Agglomerato di Messina*.

La rete regionale conta inoltre **tre laboratori mobili**, utilizzati fino al luglio del 2021 in sostituzione delle stazioni non ancora realizzate per il monitoraggio della qualità dell'aria, e tre laboratori mobili dedicati alle tre aree ad elevato rischio di crisi ambientale – AERCA (Gela, Valle del Mela, Siracusa).

Il monitoraggio della qualità dell'aria si effettua misurando in continuo le concentrazioni degli inquinanti nelle stazioni appartenenti alla rete regionale.

Gli inquinanti per i quali è obbligatorio il monitoraggio sono NO₂, NO_x, SO₂, CO, O₃, PM₁₀, PM_{2,5}, benzene, benzo(a)pirene, piombo, arsenico, cadmio, nichel, mercurio, precursori dell'ozono. La norma fissa i limiti per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso.

Nel Comune di Gibellina non sono presenti stazioni fisse per il rilevamento della qualità dell'aria, quella più vicina si trova in località Diga Rubino nel Comune di Trapani. Quest'ultima alla data 03/08/2025 registra i dati della tabella sottostante che confermano che **la qualità dell'aria è buona entro i limiti di cui al D.Lgs. 155/2010** (recepimento della direttiva europea 2008/50/CE).

Nome Stazione	Particelle sospese PM10 - anno	Polveri sottili PM2.5 - anno	Ossido di azoto NOx - anno	Biossido di azoto NO2 - anno	Benzene C6H6 - anno
Diga Rubino	Valore 16 (qualità buona)	Valore 7 (qualità buona)	Valore 3 (qualità buona)	Valore 2 (qualità buona)	Valore 0.2 (qualità buona)

Qualità dell'aria rilevata nella stazione Diga Rubino. Fonte: ARPA Sicilia (<http://qualitadellaria.arpa.sicilia.it/>)

I risultati di monitoraggio regionali della qualità dell'aria per l'anno 2023 sintetizzati da ARPA Sicilia sono i seguenti:

- per quanto riguarda il biossido di azoto (NO₂), il valore limite della concentrazione media annua è stato superato in 2 stazioni di monitoraggio, una nell'Agglomerato di Catania e una in quello di Palermo. Si segnala un superamento del valore orario limite per la protezione della salute umana di **NO₂**, pari a 200 µg/m³, nella stazione Caltanissetta, il numero di superamenti concessi dalla norma è pari a 18.
- per l'ozono, **O₃**, il superamento del valore obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana (120 µg/m³), è stato superato in 24 delle 26 stazioni, in particolare nella Zona Aree Industriali nella stazione Melilli (n.47) e nella zona Altro nella stazione Enna (n.35). Il valore obiettivo dell'ozono, come media del numero di superamenti per il triennio 2021-2023, è stato superato in 5 stazioni di monitoraggio: Enna (n.39), CT-Parco Gioeni (n.35), Melilli (n.34), SR-Via Gela (n.31) e Solarino (n.30). Inoltre nel 2023 è stata superata la soglia di informazione, pari a 180 µg/m³, come media oraria, in 3 stazioni, in particolare una volta a SR-via Gela, tre volte ad Enna e 17 a Melilli. Nessuna stazione ha mai rilevato il superamento della soglia di allarme.
- In nessuna stazione si è rilevato un superamento del limite della concentrazione media annua sia del particolato **PM₁₀** che del particolato fine **PM_{2.5}**.

Di seguito si riporta la descrizione degli inquinanti, la provenienza e il loro impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Inquinante	Descrizione	Impatto sull'ambiente e sulla salute umana	Provenienza
Particolato (PM₁₀ e PM_{2.5})	<p>Il particolato fine è costituito da particelle solide e liquide aventi diametro aerodinamico variabile fra 0,1 e circa 100 µm che tendono a rimanere sospese in aria.</p> <p>Il termine PM₁₀ identifica le particelle di diametro aerodinamico inferiore o uguale ai 10 µm (1 µm = 1 millesimo di millimetro)</p> <p>Il termine PM_{2.5} è relativo alle particelle con diametro aerodinamico inferiore o uguale ai 2.5 µm.</p>	<p>Per quanto riguarda l'impatto sull'ambiente e sulla salute umana, in generale quanto più piccola è la dimensione delle particelle tanto maggiore è la loro capacità di penetrare nei polmoni e dunque di produrre effetti dannosi sulla salute umana.</p> <p>Per questo motivo le polveri fini (PM₁₀) ed ancor più le polveri finissime (PM_{2.5}), presentano un particolare interesse sanitario.</p> <p>Inoltre, nei casi di presenza rilevante di polveri atmosferiche, è possibile rilevare effetti sul clima a seguito dell'azione di</p>	<p>Gran parte delle particelle emesse direttamente derivano dalle attività umane, principalmente dalla combustione di combustibili fossili e biomasse.</p> <p>Un contributo alle emissioni di particelle è rappresentato dalle combustioni non industriali (riscaldamento) e dai gas di scarico dei veicoli con motori a combustione interna, ma anche dall'usura</p>

		dispersione ed assorbimento delle radiazioni solari, fino ad una riduzione della visibilità: accumulandosi nell'atmosfera, infatti, le particelle assorbono e deviano la luce.	dei pneumatici, dei freni e dell'asfalto. Il PM10 ha anche origine naturale (ad esempio erosione dei suoli, eruzioni vulcaniche, incendi di boschi e praterie, aerosol marino).
Azoto (NO₂ e NO)	<p>L'azoto, combinandosi con l'ossigeno, dà luogo a diversi composti denominati NO_x che sono specie chimiche presenti in aria sia come inquinanti naturali che antropogenici.</p> <p>Tra questi, i più importanti per l'inquinamento atmosferico sono l'ossido di azoto NO ed il biossido di azoto NO₂.</p> <p>In condizioni di forte irraggiamento, inoltre, gli ossidi di azoto partecipano a reazioni fotochimiche che originano inquinanti seconda</p> <p>Gli ossidi di azoto contribuiscono alla formazione di aerosol organico secondario, determinando un aumento della concentrazione di PM10 e PM2,5.</p> <p>Gli ossidi di azoto contribuiscono anche alla formazione delle piogge acide e favoriscono l'accumulo di nitrati al suolo che possono, a loro volta, alterare significativamente gli equilibri ecologici ambientali.</p>	<p>L'NO₂ è un importante inquinante dell'aria che, come l'ozono, risulta dannoso per il sistema respiratorio ed è l'unico tra gli ossidi di azoto ad avere una rilevanza tossicologica.</p> <p>L'NO₂ è uno dei composti dell'azoto che producono effetti negativi sugli ecosistemi, come l'acidificazione e l'eccesso di nutrienti (eutrofizzazione), che può causare perdita di biodiversità.</p>	<p>Il biossido di azoto (NO₂) si forma prevalentemente dall'ossidazione del monossido di azoto (NO) che viene prodotto dai processi di combustione (centrali termoelettriche, riscaldamento, motori a combustione interna), qualunque sia il combustibile utilizzato, per reazione diretta ad alta temperatura tra l'azoto e l'ossigeno presente nell'aria. I fumi di scarico degli autoveicoli contribuiscono enormemente all'inquinamento da ossidi di azoto. Il biossido di azoto può essere originato anche da processi produttivi senza combustione, come ad esempio la produzione di acido nitrico, fertilizzanti azotati ed anche da sorgenti naturali (attività batterica, eruzioni vulcaniche, incendi).</p>
Benzene (C₆H₆)	<p>Il benzene (C₆H₆) è un liquido incolore, molto volatile anche a temperatura ambiente, poco stabile in acqua e presenta un caratteristico odore aromatico pungente, che diventa irritante a concentrazioni elevate.</p>	<p>L'effetto più noto dell'esposizione cronica riguarda la potenziale cancerogenicità del benzene sul sistema emopoietico (cioè sul sangue).</p> <p>Inoltre, il benzene è una sostanza cancerogena per l'uomo ed è classificato dall'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro (I.A.R.C.) tra i cancerogeni certi (gruppo</p>	<p>Il benzene presente in atmosfera deriva da processi evaporativi (emissioni industriali, uso del petrolio, degli oli minerali e dei loro derivati) e dalla combustione incompleta sia di natura antropica (veicoli a motore), che naturale (incendi,</p>

		<p>1) pertanto, non è possibile raccomandare una soglia di sicurezza per la sua concentrazione in aria.</p> <p>L'esposizione a questa sostanza deve essere ridotta al massimo possibile poiché da studi condotti dall' EPA e dall' OMS, risulterebbero da 4 a 10 casi aggiuntivi di leucemia, per milione di persone esposte alla concentrazione di $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ per tutta la vita.</p>	<p>decomposizione di materia organica).</p> <p>La maggior fonte emissiva è costituita dai gas di scarico dei veicoli a motore alimentati a benzina, a causa di una incompleta combustione, e da reazioni di trasformazione di altri idrocarburi e, in parte, anche dall'evaporazione che si verifica durante la preparazione, la distribuzione e lo stoccaggio delle benzine.</p>
Ozono (O3)	<p>L'ozono (O3) è una forma speciale e altamente reattiva di ossigeno ed è composto da tre atomi di ossigeno.</p> <p>Nella stratosfera, uno degli strati più alti dell'atmosfera, l'ozono ci protegge dalle pericolose radiazioni ultraviolette provenienti dal sole, ma nello strato più basso dell'atmosfera – la troposfera – l'ozono è un'importante sostanza inquinante che influisce sulla salute umana e l'ambiente.</p> <p>La sua presenza a livello del suolo dipende fortemente dalle condizioni meteorologiche e pertanto la sua concentrazione è variabile sia nel corso della giornata che delle stagioni.</p>	<p>La presenza di elevati livelli di ozono, a causa del suo alto potere ossidante, danneggia la salute umana, ma anche quella degli animali e delle piante (ne influenza la fotosintesi e la crescita, entra nel processo di formazione delle piogge acide, con danni alla vegetazione e ai raccolti), deteriora i materiali (danni al patrimonio storico-artistico) e riduce la visibilità.</p> <p>Gli effetti più evidenti sono la forte azione irritante alla mucosa degli occhi, infiammazioni ed alterazioni a carico dell'apparato respiratorio.</p>	<p>L'ozono è un inquinante "secondario" e a livello del suolo si forma come risultato di reazioni chimiche complesse tra gas precursori, come gli ossidi di azoto e i composti organici volatili.</p> <p>L'immissione di inquinanti primari (prodotti dal traffico, dai processi di combustione, dai solventi delle vernici, dall'evaporazione di carburanti, etc.) favorisce quindi la produzione di un eccesso di ozono rispetto alle quantità altrimenti presenti in natura.</p> <p>Le reazioni chimiche che producono ozono sono catalizzate dalla radiazione solare, di conseguenza questo inquinante è tipicamente estivo e assume valori di concentrazione più elevati nelle estati contrassegnate da alte</p>

			temperature ed elevata insolazione.
--	--	--	-------------------------------------

Descrizione degli inquinanti, provenienza e impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Valutazione di coerenza

Per l'area di intervento il Piano di tutela della qualità dell'aria non prevede una normativa cogente ma costituisce importante riferimento.

4.3.1.6 Rete ecologica siciliana (RES)

La rete ecologica è costituita da quattro elementi fondamentali interconnessi tra loro:

- aree centrali (*core areas*): aree ad alta naturalità che sono già, o possono essere, soggette a regime di protezione (parchi o riserve);
- fasce di protezione (*buffer zones*): zone cuscinetto, o zone di transizione, collocate attorno alle aree ad alta naturalità al fine di garantire l'indispensabile gradualità degli habitat;
- fasce di connessione (*corridoi ecologici*): strutture lineari e continue del paesaggio, di varie forme e dimensioni, che connettono tra di loro le aree ad alta naturalità e rappresentano l'elemento chiave delle reti ecologiche poiché consentono la mobilità delle specie e l'interscambio genetico, fenomeno indispensabile al mantenimento della biodiversità;
- aree puntiformi o "sparse" (*stepping zones*): aree di piccola superficie che, per la loro posizione strategica o per la loro composizione, rappresentano elementi importanti del paesaggio per sostenere specie in transito su un territorio oppure ospitare particolari microambienti in situazioni di habitat critici (es. piccoli stagni in aree agricole).

La Rete Ecologica Siciliana è una infrastruttura naturale e ambientale che persegue il fine di interrelazionare ambiti territoriali dotati di un elevato valore naturalistico, è il luogo in cui meglio può esplicitarsi la strategia di coniugare la tutela e la conservazione delle risorse ambientali con uno sviluppo economico e sociale che utilizzi come esplicito vantaggio competitivo la qualità delle risorse stesse e rafforzi nel medio e lungo periodo l'interesse delle comunità locali alla cura del territorio.

La cornice di riferimento è quella della Direttiva Comunitaria Habitat 92/43, finalizzata all'individuazione di Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale (SIC e

ZPS) a cui è affidato il compito di garantire la presenza, il mantenimento e/o il ripristino di habitat e specie peculiari del continente europeo, particolarmente minacciati di frammentazione ed estinzione. Tali aree concorrono alla costruzione di una rete di aree di grande valore biologico e naturalistico denominata "Natura 2000".

L'area su cui insiste la Variante urbanistica non è interessata dagli elementi costituenti la rete ecologica e nemmeno la Rete Natura 2000 e pertanto non necessita di Valutazione di Incidenza Ambientale.

Valutazione di coerenza

La Variante non interferisce con la RES.

4.1.1.7 Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)

Il Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Siciliana (PRGR) è stato approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto prot. GAB DEC – 2012-000125 dell'11 luglio 2012 (G.U. n.179/2012).

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2 del 18 gennaio 2016 è stato approvato l'adeguamento del Piano alle prescrizioni di cui al D.M. n. 100 del 28 Maggio 2015 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare in merito alla procedura di VAS.

Attualmente il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti dopo avere avuto parere favorevole dalla Commissione Territorio e Ambiente dell'Ars a dicembre 2020 è stato approvato con D.P. n. 8 del 12 Marzo 2021 pubblicato sul S.O. alla GURS n. 15 del 9/04/2021.

Il nuovo PRGR si propone, i seguenti obiettivi:

- prevenzione e riutilizzo dei rifiuti (non senza puntare alla loro riduzione);
- aumento della quantità e della qualità della raccolta differenziata;
- trattamento dei rifiuti ecologicamente corretto;
- riciclaggio e recupero dei rifiuti;
- smaltimento quale ultima soluzione gestionale.

Valutazione di coerenza

Per l'area di intervento il PRGR non prevede una normativa cogente ma costituisce importante riferimento per implementare la qualità ecologica degli insediamenti.

4.3.2 Livello provinciale

4.3.2.1 Piano Territoriale Provinciale di Trapani

Il *Piano Territoriale Provinciale* (PTP) è lo strumento di Pianificazione generale della Provincia Regionale introdotto dalla L.R. n. 9 del 6 marzo 1986 e si configura come uno strumento di area vasta che ha degli effetti diretti e prescrittivi nel territorio provinciale.

Si tratta di uno strumento volto alla definizione degli assetti della rete infrastrutturale e alla individuazione delle aree necessarie alla costruzione delle opere e degli impianti di interesse sovracomunale, ai sensi dell'art. 12 della suddetta legge.

Il PTP individua, quale obiettivo generale, la conservazione, la tutela e il rafforzamento, della qualità ambientale del territorio, attraverso macro azioni relative ai differenti ambiti insistenti sulle dinamiche paesistiche: valorizzazione delle peculiarità paesistiche, miglioramento dell'accessibilità del territorio, riqualificazione dei corpi idrici, riqualificazione territoriale e razionalizzazione dell'uso e dell'occupazione di suolo, innovazione delle reti, salvaguardia e tutela delle aree agricole.

I contenuti del *Piano Territoriale Provinciale* sono quelli previsti dalle norme di cui all'art. 12 della L.R. 9/86 (1.1) riguardanti in particolare:

- a) la rete delle principali vie di comunicazioni stradali e ferroviarie;
- b) la localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunali, ferme restando al riguardo le competenze attribuite dalla vigente legislazione ed altri livelli istituzionali quali la Regione, le Autorità di bacino, i Consorzi ASI, i Comuni ecc;
- c) le proposte relative alle vocazioni prevalenti del territorio, specie per quanto riguarda lo sviluppo delle attività produttive.

Il *Progetto di Massima del Piano Territoriale Provinciale* (PTP) di Trapani è stato approvato prima con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 479/2001 del 3/12/2001 e approvato dal Commissario della Provincia di Trapani Deliberazione n. 9 del 10/09/2014.

Dopo tre aggiornamenti approvati dalla Giunta mediante Deliberazioni n.386 del 20.10.2003, n.301 del 13.10.2009 e n.112 del 19.03.2011, il progetto di massima è stato approvato dal Commissario Straordinario prima con Deliberazione n.83 del 21.12.2012 e successivamente con Deliberazione n.9

del 10/09/2014. Il Progetto esecutivo non è ancora stato prodotto.

Il *Piano* individua alcuni punti fondamentali su cui costruire dialetticamente le ipotesi di riordino

territoriale:

1. valorizzazione del patrimonio storico artistico paesaggistico del territorio;
2. infrastrutture e trasporti;
3. agricoltura e pesca;
4. portualità turistica;
5. salvaguardia dei litorali;
6. marmo;
7. termalismo;
8. turismo.

Sono previsti interventi sui seguenti “*Sistemi*”:

- *Sistema fisico*: attraverso la concretizzazione prioritaria della bonifica idrogeologica. Il rischio ambientale va studiato e costretto entro ambiti di concreto e definitivo riordino capaci di annullare o ridurre al minimo i danni e gli sprechi derivanti dall'uso attuale del territorio.
- *Sistema ambientale*: attraverso l'individuazione e la definizione di aree la cui trasformazione produttiva sia compatibile con le necessità di salvaguardia ambientale e di controllo e contenimento degli effetti dell'inquinamento. La protezione vincolistica del sistema ambientale va analizzata per sviluppare una credibile coesistenza tra i valori caratterizzati da un altissimo grado di protezione ambientale e valori derivati da possibilità di sfruttamento moderato del territorio.
- *Sistema agrario*: finalizzati alla concretizzazione di una cultura di salvaguardia degli ambiti agricoli tradizionali. La qualità del paesaggio agrario della Provincia impone una rivalutazione in termini di vocazioni economiche e sociali attraverso un nuovo equilibrio tra sfruttamento controllato delle risorse e scambi sociali legati alla cultura della tradizione.
- *Sistema insediativo*: attraverso la rivitalizzazione di beni culturali e il loro inserimento nel circuito produttivo e positivo degli interessi collettivi. I segni della storia hanno un elevato grado di riconoscimento in virtù del loro interesse collettivo e come tali vanno classificati per sistemi omogenei, integrati correttamente nella distribuzione delle relazioni sociali e produttive come beni vitali e vivibili.

Tra gli interventi previsti sul *sistema dei trasporti*:

- costruzione della strada statale Trapani - Mazara del Vallo;
- la costruzione della strada di collegamento tra la A29 partendo dallo svincolo di Gallitello
- attraverso la SS 119 di Gibellina con innesto sulla SS 624 Palermo–Sciacca;
- il completamento della bretella uscita A29 diramazione Trapani – SP Trapani – Marsala;
- la costruzione di una nuova strada di collegamento fra la SP e l'autostrada Palermo – Sciacca.

In merito al *sistema ferroviario*, il PTP sottolinea come esso è il punto più debole del sistema dei trasporti nella Provincia.

Valutazione di coerenza

Il PTP redatto in applicazione dell'art. 12 della L.R. 9/1986, risulta approvato soltanto relativamente al progetto di massima. Per effetto della abrogazione delle province e dell'entrata in vigore della L.R. 15/2015, che definisce un nuovo strumento di pianificazione territoriale del nuovo ente intermedio, oggi denominato Libero consorzio comunale di Trapani, il piano sin qui redatto non avrà più seguito.

Il Libero consorzio dovrà adesso avviare la progettazione del Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), che avrà il compito di determinare gli indirizzi generali di assetto strutturale del territorio e le scelte strategiche di sviluppo economico, con la finalità ulteriore di tutelare l'integrità fisica ed ambientale, l'identità culturale nonché di promuovere lo sviluppo sostenibile.

4.3.2.2 Piano Paesaggistico dell'Ambito 3 della Provincia di Trapani

Con D.A.6683 del 29 Dicembre 2016 è stata disposta l'adozione del Piano Paesaggistico degli Ambiti regionali 2 e 3 ricadenti nella Provincia di Trapani. Con successivo D.A. n. 2694 del 15 Giugno 2017 è stata approvata la Rettifica all'adozione al *Piano Paesaggistico Ambiti 2 e 3* ricadenti nella Provincia di Trapani.

Il TAR Palermo, sez. I, con Sentenze n. 1872 e 1873 del 3 settembre 2018 ha annullato il Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani, in quanto «la *fase procedimentale prodromica finalizzata a consentire la partecipazione degli enti locali nella disciplina del Piano, risulta di fatto essere obliterata come reso palese dai conclamati errori ricognitivi del territorio denunciati anche dal comune ricorrente*».

In conseguenza dell'annullamento, e in linea con le statuizioni del TAR, l'Assessorato dei Beni Culturali dovrà procedere nuovamente all'adozione del Piano Paesaggistico, coinvolgendo nella fase di consultazione gli enti locali territorialmente interessati e tenendo conto questa volta del loro contributo al fine di garantire la coerenza del piano con le caratteristiche del territorio da normare e con gli strumenti urbanistici dei Comuni.


Il territorio di Gibellina ricade in parte nel Paesaggio Locale 18 "*Fiume Freddo*" e in parte nel Paesaggio Locale 13 "*Santa Ninfa*".

In particolare, **l'area interessata dal PIP ricade nel Paesaggio Locale 18 "*Fiume Freddo*"** i cui obiettivi di qualità paesaggistica sono:


- Conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario;
- riqualificazione ambientale-paesistica degli insediamenti e promozione delle azioni per il riequilibrio paesaggistico;
- conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi e insediamenti storici);
- salvaguardia delle testimonianze nelle aree d'interesse archeologico;
- potenziamento della rete ecologica;
- salvaguardia e recupero degli alvei fluviali;
- salvaguardia del Sito di Importanza Comunitaria Zona Speciale di Conservazione "Bosco di Calatafimi" (ITA010013);
- salvaguardia delle aree boscate.

Valutazione di coerenza

L'area interessata dalla Variante urbanistica non è interessata da beni paesaggistici, né da livelli di tutela.



Stralcio del Piano Paesaggistico Trapani Ambiti 2 e 3 con area di intervento segnata in rosso – Beni paesaggistici



Stralcio del Piano Paesaggistico Trapani Ambiti 2 e 3 con area di intervento segnata in rosso – Livelli di tutela

4.3.3 Livello Comunale

4.3.3.1 Piano di Trasferimento

Nel Comune di Gibellina vige il Piano Urbanistico Comprensoriale PUC n. 4 approvato con D.P.Reg.Sic.n.6/A del 13.01.1973.

A seguito del sisma che ha interessato la Sicilia occidentale alla data del 15 gennaio 1968, il centro abitato di Gibellina è stato dichiarato distrutto. La ricostruzione del nuovo agglomerato non è stata prevista nello stesso sito in cui sorgeva il paese di Gibellina, ma trasferita in un territorio posto ad una distanza di diversi chilometri da quello originario, di proprietà del Comune di S. Ninfa e in parte in quello di Salemi e caratterizzato da confini non ulteriormente ampliabili.

Nel nuovo centro urbano è vigente il *Piano di Trasferimento* redatto ai sensi del D.L. 27/02/1968 n. 79 convertito con modificazioni nella Legge n. 241 del 18/03/1968, Legge n.178 del 29/04/1976, Legge n. 464 del 04/08/1978 e le relative norme di attuazione dell'edilizia abitativa, approvate con Deliberazione Consiliare n.44 del 15/06/1979.

Il piano per la costruzione della città nuova di Gibellina ha tratto ispirazione, come per gli altri abitati della Valle del Belice soggetti a trasferimento totale, dai modelli elaborati a partire dal secondo dopoguerra per rispondere alla crisi della città industriale, caratterizzati da abitazioni unifamiliari con giardino, dalla separazione tra il traffico veicolare e quello pedonale, da ampie superfici destinate a verde e da basse densità edilizie.

La progettazione della nuova città, collocata in un'area non urbanizzata a 18 km di distanza dal centro originario in prossimità dei principali attraversamenti autostradali e ferroviari regionali, è stata affidata dal Ministero dei Lavori Pubblici all'Ises (Istituto Superiore per l'Edilizia Sociale) che ne ha definito l'impianto urbano (Ises, 1972) senza alcuna interlocuzione con gli enti locali e la popolazione. Con la prima stesura del piano (Schema planimetrico indicativo, Fig. 1) è stata definita la distribuzione funzionale delle diverse parti dell'insediamento suddividendo le zone residenziali in tre aree, localizzando i servizi pubblici – come il centro direzionale e commerciale – in posizione baricentrica rispetto alle aree residenziali e distribuendo i servizi scolastici e sportivi nelle zone più perimetrali.

Nella sua stesura definitiva il piano di trasferimento, redatto dall'Ises sotto la direzione dell'ingegnere M. Fabbri, non si limitò ad una indicazione di massima della localizzazione e

delle superfici da destinare all'edificazione; costituì, nei fatti, un vero e proprio piano particolareggiato con indicazioni in scala 1:1000, corredato da progetti architettonici in scala 1:50 e particolari costruttivi in scala 1:20 per le costruzioni a totale carico dello Stato (Renna et alii, 1979).

Nel piano risultano già precisamente delineati gli ingombri planimetrici degli edifici privati e pubblici; di questi ultimi, le planimetrie dei tre complessi scolastici, del Municipio e della Chiesa Madre corrispondono quasi esattamente ai progetti effettivamente realizzati. Rispetto allo schema planimetrico indicativo, appaiono alcune differenze relative alla localizzazione delle zone funzionali: ad ovest, vicino alla stazione ferroviaria, venne inserita una zona dedicata alle attività artigianali; al termine dell'asse centrale dei servizi venne previsto un parco pubblico attrezzato e, ad esso adiacente, un'ampia area a verde destinata ad ospitare un albergo della gioventù ed un club dei giovani; la zona degli impianti sportivi venne spostata a nord-ovest e ampliata di superficie.


Alcuni servizi come alberghi, banche, biblioteche e ristoranti vennero localizzati in luoghi ben precisi all'interno dell'area urbana, ma scomparve ogni riferimento a botteghe e negozi di prima necessità distribuiti all'interno delle zone residenziali. Mentre lo schema planimetrico indicativo prevedeva la destinazione ad uso commerciale di alcuni edifici residenziali con accesso su strada, nel piano definitivo tutti i lotti vennero uniformati seguendo la sequenza "strada pedonale-casa-giardino-strada carrabile" con la conseguente impossibilità di aprire attività commerciali ai piani terra dal lato delle strade carrabili.

Per quanto riguarda la viabilità, rigidamente differenziata in carrabile e pedonale, emerge con evidenza il tracciamento di un sistema di strade carrabili di notevoli dimensioni, caratterizzato da sezioni stradali eccessivamente ampie e da svincoli e rotonde che si dipanano all'interno del tessuto urbano. Le superfici residenziali furono suddivise in lotti tutti uguali delle dimensioni medie di 25 metri per 8,75, a prescindere dalla dimensione del nucleo familiare a cui sarebbero state destinate.

L'area oggetto di ampliamento del Piano PIP è invidiata urbanisticamente come z.o.t. "E".

Valutazione di coerenza

La Variante al PIP non interferisce con le previsioni del Piano di Trasferimento.



Progetto urbanistico definitivo del Piano di trasferimento totale di Gibellina redatto dall'Ises con la direzione dell'ing. Marcello Fabbri, 1969. Fonte: Archivio di Stato di Palermo.

4.3.3.2 Piano Particolareggiato per gli Insediamenti Produttivi (PIP)

L'area oggetto del Piano per gli Insediamenti Produttivi fa parte del piano di esproprio per il trasferimento totale dell'abitato di Gibellina (legge 18/03/1968, n. 241 e 29/07/1968, n. 858) dell'11/02/1971 a seguito dell'evento sismico che distrusse l'intero centro abitato. La zona è individuata a sud-ovest del centro abitato di Gibellina.

Il *Piano Particolareggiato per gli Insediamenti Produttivi* (P.I.P.) redatto dall'Arch. Alfredo Valerio, è stato approvato con Delibera di C.C. n. 194 del 29/11/1982 e con D. Ass. Regionale competente n. 414 del 15/11/1984. Con Deliberazione consiliare n. 100 del 29/10/1990 sono stati approvati i "*Criteri di edificazione degli edifici del Piano PIP con l'individuazione delle aree pedonali pubbliche da destinare a possibile uso privato e di quelle destinate a parcheggio collettivo e di un nuovo lotto edificabile (Lotto Lago)*".

Il PIP è normato dal *Regolamento per la definizione delle caratteristiche costruttive dei manufatti architettonici da erigersi in ampliamento nelle aree pertinenziali dei fabbricati produttivi esistenti, ricadenti all'interno del Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP)*

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 20/12/2021 e composto da n. 14 articoli e relativo allegato denominato "*Piano attuativo/abaco delle tipologie edilizie*".

Valutazione di coerenza

La **Variente urbanistica** riguarda l'ampliamento del perimetro del PIP per l'inserimento di un lotto di mq 1400 destinata oltre alle strutture di vendita (negozi e supermercati), anche a pubblici esercizi (bar, ristoranti) e l'integrazione e la fusione di quanto contenuto nell'apparato normativo frammentato in documenti vari.

4.3.3.3 Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)

Il Comune di Gibellina con Delibera di C.C. n. 3 del 16/01/2019 ha aderito al Patto dei Sindaci con particolare riferimento al Piano di Azione, Sostenibilità e il Clima (PAESC). Inoltre ha ottenuto il finanziamento da parte del Dipartimento dell'Energia per la redazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC).

Valutazione di coerenza

Non è stato possibile valutare la coerenza per indisponibilità del documento.

4.3.3.4 Piano di Protezione Civile

Ai sensi della L. 225/1992 e della L.R. 41/2001 ogni Comune si deve dotare di un proprio piano comunale di emergenza o di protezione civile. Tale pianificazione deve contemplare tutti i rischi a cui il Comune è sottoposto. Essa è costituita da una parte generale uguale per tutti i rischi più una serie di elaborati e procedure specifiche per ciascun rischio preso in esame. Il Comune di Gibellina è dotato di un *Piano Comunale di Protezione Civile* approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 22/01/2013.

Valutazione di coerenza

Non è stato possibile valutare la coerenza per indisponibilità del documento.

4.3.3.5 Piano di zonizzazione acustica (PCA)

La Legge Quadro 447/95 affronta per la prima volta in Italia il tema dell'inquinamento acustico. Essa prevede l'**obbligo, per i Comuni con più di 50.000 abitanti**, di redigere una "*Relazione biennale sullo stato acustico*", che si configura sia come atto che attribuisce valenza politico-amministrativa ai problemi connessi all'inquinamento acustico, sia come strumento di verifica oggettiva di tali problematiche e di come esse vengono affrontate.

Gibellina avendo una popolazione inferiore a 50.000 abitanti non ha tale obbligo.

Valutazione di coerenza

Non è stato possibile valutare la coerenza.

4.4 Regime vincolistico

4.4.1 Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L 30/12/1923 n. 3267

Il *vincolo idrogeologico* viene istituito con il R.D.L. 30/12.1923 n. 3267 e con R.D. n. 1126 del 16.05.1926. Sono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7,8 e 9 del R.D. possono con danno pubblico subire denudazione, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

Il Regio Decreto del 1923 prevede il rilascio del nulla osta e/o autorizzazioni per la realizzazione di opere edilizie o comunque per interventi che comportano movimenti di terra, che possono essere legati anche a utilizzazioni boschive e miglioramenti fondiari, richiesti da privati o da enti pubblici in aree che sono state appositamente delimitate.

Valutazione di coerenza

L'area su cui insiste la *Variante al PIP* non è interessata dal vincolo idrogeologico.



Stralcio della Carta del vincolo idrogeologico

4.5 Inquadramento del contesto strategico in materia ambientale

4.5.1 Normativa ambientale pertinente alla Variante

Nel presente capitolo si riporta l'illustrazione dei contenuti della lett. e) dell'Allegato VI del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. pertinenti alla *Variente al PIP*, che, nello specifico, riguarda gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale.

Per l'individuazione degli *obiettivi di sostenibilità ambientale* si è fatto riferimento a quelli già individuati ed approvati per gli altri Piani e Programmi regionali di riferimento già sottoposti a procedura VAS con esito finale positivo, e pertinenti alla *Variente* in questione.

Nella tabella sottostante si riporta, per singolo *tema ambientale*, il principale *quadro di riferimento normativo, programmatico e pianificatorio* da cui scaturiscono i relativi *obiettivi di sostenibilità ambientale*.

Temi ambientali	Quadro di riferimento normativo, programmatico e pianificatorio	Obiettivi di protezione ambientale
Fauna, flora, biodiversità	<ul style="list-style-type: none"> • COM (2006), Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 e oltre – Sostenere i servizi ecosistemici per il benessere umano; • Direttiva 1992/43/CEE, Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva Habitat); • Direttiva 1979/409/CEE, Conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva Uccelli); • Convenzione europea del Paesaggio (2002); • Rete ecologica regionale (RES); 	Tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e la biodiversità
Ambiente urbano, patrimonio culturale, architettonico e archeologico	<ul style="list-style-type: none"> • Piano Territoriale Paesaggistico; • COM/2005/0718, Strategia tematica sull'ambiente urbano. • Convenzione europea del Paesaggio; • Piano Paesaggistico dell'Ambito 3 della Provincia di Trapani. 	Migliorare la qualità della vita dei cittadini e tutelare e valorizzare il patrimonio culturale
Suolo	<ul style="list-style-type: none"> • COM (2006) 232, Proposta di direttiva quadro per la protezione del suolo; • COM(2005) 670, Strategia tematica per l'uso sostenibile delle risorse naturali; • COM (2006) 231, Strategia tematica per la protezione del suolo; • Piano Straordinario per l'Assetto Idrogeologico (PAI). 	Prevenire e ridurre i rischi idrogeologici e l'inquinamento del suolo e del sottosuolo
Acqua	<ul style="list-style-type: none"> • Direttiva 2007/60/CE, Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni; 	Raggiungere un buono stato delle acque superficiali e sotterranee

	<ul style="list-style-type: none"> • Direttiva 2006/118/CE del 12/12/2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento; • Decisione 2001/2455/CE, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE; • Direttiva 2000/60/CE del 23/10/2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; • Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrante dell'inquinamento; • Direttiva 91/676/CE inerente la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; • Direttiva 91/626/CE, inerente le misure per ridurre gli impatti delle fonti di inquinamento puntuale e diffuso delle acque; • Direttiva 91/271/CE, inerente il trattamento delle acque reflue urbane; • Direttiva 80/778/CEE sulle acque destinate al consumo umano (mod. dalla Dir. 98/83/CE); • D.Lgs. n.30 del 16/03/2009, recante "Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento"; • D.Lgs. 152/2006, recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.; • Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA); • Piano di tutela delle acque in Sicilia. 	
Aria e fattori climatici	<ul style="list-style-type: none"> • Direttiva 2008/50/CE, Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa; • COM (2008) 30, Due volte per il 2020, l'opportunità del cambiamento climatico per l'Europa; • Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria. 	Ridurre le emissioni di gas inquinanti e climalteranti
Popolazione e salute umana	<ul style="list-style-type: none"> • Direttiva 2004/35/CE, Responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale; • COM (2003) 338 sulla strategia europea per l'Ambiente e la salute; • Programma d'azione comunitario a favore della protezione civile (2000-06) • Piano di protezione civile comunale; • Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei Comuni. 	Proteggere la popolazione e il territorio dai fattori di rischio
Energia	<ul style="list-style-type: none"> • COM (2008) 781, Secondo riesame strategico della politica energetica, Piano d'azione dell'UE per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico; • COM (2007) 1, Una politica energetica per l'Europa; • Libro verde sull'efficienza energetica (2005); • Piano Energetico Ambientale Regionale Sicilia (PEARS); • Piano di azione per l'energia sostenibile (PAESC). 	Promuovere politiche energetiche sostenibili
Rifiuti	<ul style="list-style-type: none"> • Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrante dell'inquinamento; 	Ridurre la produzione di rifiuti e la loro pericolosità

- Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 Aprile 2006, relativa ai rifiuti;
- COM(2005) 666, Portare avanti l'utilizzo sostenibile delle risorse - *Una strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti*;
- Direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 Aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
- Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia.

Tali *obiettivi di sostenibilità ambientale* permettono di indirizzare gli interventi del *Piano* in chiave ambientale.

4.5.2 Strumenti di pianificazione e programmazione pertinenti alla Variante urbanistica

4.5.2.1 Analisi di coerenza esterna verticale e orizzontale

L'analisi di coerenza esterna verifica la compatibilità degli obiettivi e strategie generali del piano rispetto agli obiettivi/principi di sostenibilità ambientale.

L'analisi di coerenza esterna si divide normalmente in due dimensioni:

- **coerenza verticale**, cioè coerenza degli obiettivi della *Variante urbanistica* con gli obiettivi/principi di sostenibilità ambientale desunti da piani, programmi gerarchicamente sovraordinati e di ambito territoriale diverso (più vasto a quello del piano in esame) redatti da livelli di governo superiori;
- **coerenza orizzontale**, cioè coerenza degli obiettivi della *Variante urbanistica* con gli obiettivi/principi di sostenibilità ambientale desunti da piani, programmi redatti dal medesimo Ente proponente il piano o da altri Enti, per lo stesso ambito territoriale.

L'individuazione della coerenza esterna può essere realizzata riportando, in una tabella a doppia entrata (matrice), in colonna gli obiettivi della *Variante urbanistica* ed in riga quelli degli strumenti sovraordinati. **La Variante urbanistica è coerente con la pianificazione sovraordinata e di settore.**

N.	STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	STRATEGIE E OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE	GIUDIZIO SINTETICO DI COERENZA
LIVELLO REGIONALE			
1	Piano territoriale paesistico regionale (PTPR)	Tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e la biodiversità e il patrimonio culturale	La Variante non è in contrasto con il P.T.P.R. L'area non è interessata da beni isolati e nemmeno da siti archeologici.

2	Piano straordinario per l'assetto idrogeologico (PAI)	Prevenire e ridurre i rischi idrogeologici e l'inquinamento del suolo e del sottosuolo	La Variante urbanistica non evidenzia contrasti con il PAI. Non è interessata da aree a pericolosità e rischio geomorfologico e idraulico.
3	Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA)	Raggiungere un buono stato delle acque superficiali e sotterranee	Il PGRA, strumento pianificatorio di natura strategica, che definisce obiettivi e indirizzi in un'area vasta al fine della riduzione del rischio alluvioni e della tutela del territorio, costituisce importante riferimento per la Variante urbanistica ma non prevede una normativa cogente. Inoltre, non risulta sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30.12.1923, n. 3267..
4	Piano energetico ambientale regionale (PEARS)	Promuovere politiche energetiche sostenibili	Per l'area di intervento il PEARS non prevede una normativa cogente ma costituisce importante riferimento.
5	Piano di tutela della qualità dell'aria PRGQ	Ridurre le concentrazioni e le emissioni di inquinanti atmosferici. Ridurre le emissioni di gas climalteranti.	Per l'area di intervento il Piano di tutela della qualità dell'aria non prevede una normativa cogente ma costituisce importante riferimento.
6	Rete ecologica siciliana (RES)	Tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e la biodiversità	L'area oggetto della Variante urbanistica non è interessata dagli elementi costituenti la rete ecologica e nemmeno la Rete Natura 2000 e pertanto non necessita di Valutazione di Incidenza Ambientale.
7	Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)		Per l'area di intervento il PRGR non prevede una normativa cogente ma costituisce importante riferimento per implementare la qualità ecologica degli insediamenti.
LIVELLO PROVINCIALE			
8	Piano territoriale provinciale (PTP)	Definizione degli assetti della rete infrastrutturale e alla individuazione delle aree necessarie alla costruzione delle opere e degli impianti di interesse sovracomunale.	Il PTP redatto in applicazione dell'art. 12 della L.R. 9/1986, risulta approvato soltanto relativamente al progetto di massima. Per effetto della abrogazione delle province e dell'entrata in vigore della L.R. 15/2015, che definisce un nuovo strumento di pianificazione territoriale del nuovo ente intermedio, oggi denominato Libero consorzio comunale di Trapani, il piano sin qui redatto non avrà più seguito. Il Libero consorzio dovrà adesso avviare la progettazione del Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), che avrà il compito di determinare gli indirizzi generali di assetto strutturale del territorio e le scelte strategiche di sviluppo economico, con la finalità ulteriore di tutelare l'integrità fisica ed ambientale, l'identità culturale nonché di promuovere lo sviluppo sostenibile.
9	Piano paesaggistico dell'Ambito 3 della Provincia di Trapani	Tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e la biodiversità e il patrimonio culturale	L'area interessata dalla Variante urbanistica non è interessata da beni paesaggistici, né da livelli di tutela.
LIVELLO COMUNALE			
10	Piano di Trasferimento		La Variante al PIP non interferisce con le previsioni del Piano di Trasferimento
11	Piano Particolareggiato per		La Variante urbanistica riguarda l'ampliamento del perimetro del PIP per l'inserimento di un lotto di mq 1400 destinata oltre alle strutture di vendita

	gli Insediamenti Produttivi (PIP)		(negozi e supermercati), anche a pubblici esercizi (bar, ristoranti) e l'integrazione e la fusione di quanto contenuto: <ul style="list-style-type: none"> • nella Relazione tecnica del Piano Particolareggiato per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) approvato con Delibera di C.C. n. 194 del 29/11/1982 e con D. Ass. Regionale competente n. 414 del 15/11/1984; • nei "Criteri di edificazione degli edifici del Piano PIP con l'individuazione delle aree pedonali pubbliche da destinare a possibile uso privato e di quelle destinate a parcheggio collettivo e di un nuovo lotto edificabile (Lotto Lago)" approvati con deliberazione Consiliare n. 100 del 29/10/1990; • nella Variante al Piano di trasferimento approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.97 del 17/12/2001 che inserisce il lotto edificabile n. 25; • nel Regolamento per la definizione delle caratteristiche costruttive dei manufatti architettonici da erigersi in ampliamento nelle aree pertinenziali dei fabbricati produttivi esistenti, ricadenti all'interno del Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 20/12/2021 e composto da n. 14 articoli e relativo allegato denominato "Piano attuativo/abaco delle tipologie edilizie".
12	Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC)	Promuovere politiche energetiche sostenibili	Non è stato possibile valutare la coerenza per indisponibilità del documento.
13	Piano di Protezione Civile	Proteggere la popolazione	Non è stato possibile valutare la coerenza per indisponibilità del documento.
14	Piano di zonizzazione acustica	e il territorio dai fattori di rischio	Il Comune di Gibellina non è dotato di zonizzazione acustica del territorio comunale.

Coerenza della Variante con la pianificazione sovraordinata e comunale

4.5.3 Obiettivi di protezione ambientale

4.5.3.1. Criteri di sostenibilità del manuale UE

Al fine di procedere alla valutazione degli obiettivi e degli orientamenti della *Variante*, è stato necessario definire un set di criteri attraverso i quali valutare il livello di sostenibilità delle scelte sulle componenti ambientali. Tra i riferimenti più accreditati per la scelta di tali criteri viene di frequente richiamato il *Manuale per la valutazione ambientale redatto dalla Unione Europea*⁵, che individua 10 criteri di sviluppo sostenibile, come di seguito richiamati.

1. Ridurre al minimo l'impiego delle risorse energetiche non rinnovabili

⁵ Commissione Europea, DGXI Ambiente (1998), Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi di Fondi Strutturali dell'Unione Europea.

L'impiego di fonti non rinnovabili, quali i combustibili fossili, i giacimenti minerari e gli aggregati, riduce le risorse disponibili per le future generazioni. Uno dei principi di base dello sviluppo sostenibile è un uso ragionevole e parsimonioso di tali risorse, rispettando tassi di sfruttamento che non pregiudichino le possibilità riservate alle generazioni future. Lo stesso principio deve applicarsi anche a elementi geologici, ecologici e paesaggistici unici nel loro genere e insostituibili, che forniscono un contributo sotto il profilo della produttività, della biodiversità, delle conoscenze scientifiche e della cultura (cfr. anche i criteri nn. 4, 5 e 6).

2. Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione

Quando si utilizzano risorse rinnovabili in attività di produzione primaria come la silvicoltura, l'agricoltura e la pesca, ogni sistema presenta un rendimento massimo sostenibile superato il quale le risorse cominciano a degradarsi. Quando l'atmosfera, i fiumi, gli estuari e i mari vengono usati come "serbatoi" per i materiali di scarto, essi sono trattati anche come fonti rinnovabili, nel senso che si conta sulle loro naturali capacità di autorecupero: nel caso in cui si sovraccarichino tali capacità, si assisterà al degrado delle risorse sul lungo periodo. Occorre pertanto fissarsi l'obiettivo di utilizzare le risorse rinnovabili ad un ritmo tale che esse siano in grado di rigenerarsi naturalmente, garantendo così il mantenimento o anche l'aumento delle riserve disponibili per le generazioni future.

3. Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti

In molte situazioni è possibile utilizzare sostanze meno dannose per l'ambiente ed evitare o ridurre la produzione di rifiuti, in particolare quelli pericolosi. Tra gli obiettivi di un approccio sostenibile vi è l'utilizzo di materie che producano l'impatto ambientale meno dannoso possibile e la minima produzione di rifiuti grazie a sistemi di progettazione dei processi, digestione dei rifiuti e di riduzione dell'inquinamento.

4. Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi

In questo contesto il principio fondamentale è mantenere e arricchire le riserve e la qualità delle risorse del patrimonio naturale affinché le generazioni attuali e future possano goderne e trarne beneficio. Tra le risorse del patrimonio naturale si annoverano la flora e la fauna, le caratteristiche geologiche e fisiografiche, le bellezze naturali e in generale altre risorse ambientali a carattere ricreativo. Del patrimonio naturale fanno dunque parte la topografia, gli habitat, la flora e la fauna selvatiche e i paesaggi, nonché le combinazioni e le interazioni

tra di essi e il potenziale ricreativo che presentano; non vanno infine dimenticate le strette relazioni con il patrimonio culturale (cfr. il criterio n. 6).

5. Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche

Il suolo e le risorse idriche sono fonti naturali rinnovabili essenziali per la salute e il benessere umani, ma che possono subire perdite dovute all'estrazione o all'erosione o, ancora, all'inquinamento. Il principio fondamentale cui attenersi è pertanto la tutela delle risorse esistenti sotto il profilo qualitativo e quantitativo e la riqualificazione delle risorse già degradate.

6. Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali

Il patrimonio storico e culturale è costituito da risorse finite che, una volta distrutte o danneggiate, non possono più essere sostituite. Come accade per le fonti non rinnovabili, i principi che ispirano il concetto di sviluppo sostenibile prevedono che vengano preservate tutte le caratteristiche, i siti o le zone in via di rarefazione, rappresentativi di un determinato periodo o aspetto, che forniscano un particolare contributo alle tradizioni e alla cultura di una zona. L'elenco annovera edifici di valore storico e culturale, altre strutture o monumenti di qualsiasi epoca, reperti archeologici non ancora riportati alla luce, architettura di esterni (paesaggi, parchi e giardini) e tutte le strutture che contribuiscono alla vita culturale di una comunità (teatri, ecc.). Anche stili di vita, usi e lingue tradizionali costituiscono un patrimonio storico e culturale che può essere opportuno preservare.

7. Conservare e migliorare la qualità dell'ambiente locale

Nell'ambito di questo lavoro, per qualità dell'ambiente locale si intende la qualità dell'aria, il rumore, l'impatto visivo e altri elementi estetici generali. La qualità dell'ambiente locale assume la massima importanza nelle zone e nei luoghi residenziali, teatro di buon parte delle attività ricreative e lavorative. La qualità dell'ambiente locale può subire drastici cambiamenti a seguito delle mutate condizioni del traffico, delle attività industriali, di attività di costruzione o minerarie, del proliferare di nuovi edifici e infrastrutture e di un generale incremento delle attività, ad esempio quelle turistiche. È inoltre possibile dare un forte impulso ad un ambiente locale danneggiato con l'introduzione di un nuovo sviluppo (cfr. anche il criterio 3 sulla riduzione dell'uso e delle emissioni di sostanze inquinanti).

8. Protezione dell'atmosfera

Una delle principali forze trainanti dell'emergere di uno sviluppo sostenibile è consistita nei dati che dimostrano l'esistenza di problemi globali e regionali causati dalle emissioni nell'atmosfera. Le connessioni tra emissioni derivanti dalla combustione, piogge acide e acidificazione dei suoli e delle acque, come pure tra clorofluocarburi (CFC), distruzione dello strato di ozono ed effetti sulla salute umana sono stati individuati negli anni Settanta e nei primi anni Ottanta. Successivamente è stato individuato il nesso tra anidride carbonica e altri gas serra e cambiamenti climatici. Si tratta di impatti a lungo termine e pervasivi, che costituiscono una grave minaccia per le generazioni future (cfr. anche il criterio 3 sulla riduzione dell'uso e delle emissioni di sostanze inquinanti).

9. Sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare l'istruzione e la formazione in campo ambientale

La partecipazione di tutti i partner economici per raggiungere lo sviluppo sostenibile è un elemento basilare dei principi fissati alla conferenza di Rio per l'Ambiente e lo Sviluppo (1992). Per realizzare uno sviluppo sostenibile diventa fondamentale sensibilizzare ai temi e alle opzioni disponibili; elementi altrettanto cruciali sono le informazioni, l'istruzione e la formazione in materia di gestione ambientale. Tale obiettivo può raggiungersi attraverso la divulgazione dei risultati della ricerca, inserendo programmi in materia ambientale a livello di formazione professionale, nelle scuole nelle università o nei programmi di istruzione per adulti e creando reti all'interno di settori e raggruppamenti economici. Va infine ricordata l'importanza di accedere alle informazioni in campo ambientale dal proprio domicilio e da luoghi ricreativi.

10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile

La dichiarazione di Rio stabilisce tra i fondamenti dello sviluppo sostenibile, che il pubblico e le parti interessate vengano coinvolte nelle decisioni che riguardano i loro interessi. Il meccanismo principale è la consultazione pubblica nella fase di controllo dello sviluppo, ed in particolare il coinvolgimento di terzi nella valutazione ambientale. Il concetto di sviluppo sostenibile prevede inoltre un coinvolgimento più ampio del pubblico nell'elaborazione e nell'attuazione di proposte di sviluppo, che dovrebbe consentire di far emergere un maggiore senso della proprietà e della condivisione delle responsabilità.

Come affermato dallo stesso *Manuale*, è opportuno che tali criteri generali siano contestualizzati in relazione alle specificità amministrative e territoriali della realtà locale in cui si opera ed alla tipologia di strumento di pianificazione.

4.5.3.2 Obiettivi generali di protezione ambientale

Di seguito si riportano i principali obiettivi di sostenibilità che ispirano la *Variente urbanistica* che si concretizzano in azioni e interventi.

Temi ambientali	Obiettivi di protezione ambientale
Fauna, flora e biodiversità	<ul style="list-style-type: none"> • Aumentare il patrimonio naturale, conservare e migliorare la qualità di ecosistemi e paesaggio • Ridurre o eliminare le cause di impoverimento e degrado
Aria e inquinamento atmosferico	<ul style="list-style-type: none"> • Ridurre o eliminare l'esposizione all'inquinamento • Ridurre o eliminare le emissioni inquinanti • Utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto
Acqua e risorse idriche	<ul style="list-style-type: none"> • Incentivare l'utilizzo razionale e sostenibile delle risorse idriche • Migliorare la qualità delle acque superficiali e sotterranee • Gestire il bene acqua in modo collettivo
Suolo	<ul style="list-style-type: none"> • Ridurre il consumo di suolo • Ridurre o eliminare l'esposizione al rischio idrogeologico • Ridurre l'impermeabilizzazione dei suoli • Eliminare i fattori di rischio • Riduzione dell'abbandono indiscriminato di rifiuti sul suolo (discariche)
Energia	<ul style="list-style-type: none"> • Risparmio energetico • Produzione di energia da fonti alternative • Riduzione emissioni di gas serra
Ambiente e paesaggio	<ul style="list-style-type: none"> • Recuperare i paesaggi degradati a causa di interventi antropici • Migliorare la qualità dell'ambiente urbano • Promuovere lo sviluppo di un turismo sostenibile e equilibrato
Rumore	<ul style="list-style-type: none"> • Ridurre o eliminare l'esposizione delle persone all'inquinamento • Ridurre le emissioni sonore
Rifiuti	<ul style="list-style-type: none"> • Aumentare il riuso, il recupero e migliorare il trattamento
Popolazione e salute umana	<ul style="list-style-type: none"> • Promuovere il miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro • Ridurre l'incidenza del carico di malattia dovuto a fattori ambientali • Prevenire il verificarsi di incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose per l'uomo e per l'ambiente • Promuovere la mobilità sostenibile • Ridurre le cause di infortunio derivante da incidentalità stradale • Favorire il miglioramento delle condizioni di salute della popolazione

Sistema degli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento

5. CARATTERISTICHE DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE

5.1 Grado di riferimento per progetti e altre attività

La *Variente al PIP* riguarda l'inserimento di un lotto di 1.400,00 mq destinato oltre alle strutture di vendita (negozi e supermercati), anche a pubblici esercizi (bar, ristoranti) e l'integrazione e la fusione di quanto contenuto nella documentazione riportata:

- Relazione tecnica del Piano Particolareggiato per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) approvato con Delibera di C.C. n. 194 del 29/11/1982 e con D. Ass. Regionale competente n. 414 del 15/11/1984;
- Delibera di C.C. n. 18 del 13/02/1986 avente ad oggetto "Approvazione programma di attuazione della L.R. 28/01/1986 n. 1 dal titolo *"Provvedimenti per il potenziamento delle strutture civili e per favorire lo sviluppo economico della Valle del Belice"*;
- Deliberazione Consiliare n. 100 del 29/10/1990 avente ad oggetto *"Criteri di edificazione degli edifici del Piano PIP con l'individuazione delle aree pedonali pubbliche da destinare a possibile uso privato e di quelle destinate a parcheggio collettivo e di un nuovo lotto edificabile (Lotto Lago)"* approvati con
- *Variente al Piano di trasferimento* approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 17/12/2001 che inserisce il lotto edificabile n. 25;
- *Regolamento per la definizione delle caratteristiche costruttive dei manufatti architettonici da erigersi in ampliamento nelle aree pertinenziali dei fabbricati produttivi esistenti, ricadenti all'interno del Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP)* approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 20/12/2021 e composto da n. 14 articoli e relativo allegato denominato *"Piano attuativo/abaco delle tipologie edilizie"*.

5.2 Capacità di influenzare altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente sovraordinati

La proposta di *Variente* risulta coerente con la pianificazione territoriale sovraordinata e di settore e con la pianificazione ordinaria come evidenziato nel paragrafo precedente e non influenza altri "piani o programmi" gerarchicamente superiori.

5.3 Pertinenza ambientale e capacità di promuovere lo sviluppo sostenibile

Nell'ottica dello sviluppo sostenibile del territorio si ritiene di sottolineare che l'area oggetto di *Variante* si presenta, allo stato attuale, caratterizzata da un'ottima accessibilità essendo servita direttamente dalla SS 113 e dalla SP 88.

Tale circostanza consente di evitare interventi per le infrastrutture viarie.

In sede di progettazione si terrà conto dei criteri ambientali, di sicurezza e decoro richiamati dalla normativa di settore. Per le zone esterne pavimentate si raccomanda l'uso di pavimentazioni traspiranti o drenanti.

5.4 Problemi ambientali

Da un'accurata analisi del territorio, si è potuto evincere che l'area in oggetto non presenta problemi di carattere ambientale. L'adozione della *Variante* rappresenta un importante opportunità per il completamento delle previsioni urbanistiche.

Uno dei problemi ambientali attinenti ai mutamenti che l'espansione di una città comporta, deriva dalla struttura economica del territorio e le problematiche ambientali legate allo sfruttamento delle risorse naturali.

Allo stesso tempo le risorse naturali presenti in una determinata area territoriale influiscono sui processi di antropizzazione, sulla dimensione degli insediamenti abitativi e sulla localizzazione delle attività produttive.

La densità della popolazione, le attività produttive, i trasporti, i flussi turistici producono effetti rilevanti sulle condizioni ambientali esistenti. Inoltre la crescita demografica comporta un aumento della domanda dei beni prodotti dall'agricoltura e per questo un'utilizzazione dei suoli più elevata ed intensiva. Le attività localizzate negli insediamenti urbani, necessitando di elevati consumi di energia, causano un forte sfruttamento delle risorse naturali ed un'elevata produzione di inquinamento. Si generano altresì, flussi dall'esterno, come approvvigionamenti alimentari, e verso l'esterno, come i rifiuti da destinare allo smaltimento.

Esiste una relazione causa effetto tra il grado di antropizzazione presente in un territorio ed il livello di utilizzo delle risorse naturali, la quantificazione di tali relazioni non è immediata e necessita di modelli interpretativi. La densità della popolazione è una delle variabili ritenuta più importante per determinare il grado di pressione sulle risorse naturali, perché essa è il

fattore maggiormente collegato al livello di antropizzazione presente nel territorio oggetto di indagine. Anche la variazione di popolazione è ritenuta importante nel quantificare l'indice di pressione in special modo in un territorio come quello siciliano, perché si ipotizza che, a parità di densità demografica, l'impatto sull'ambiente aumenti con la velocità con la quale gli insediamenti antropici si realizzano.

In conclusione, per quanto detto sopra, la *Variante* in esame non determina problematiche di natura ambientale.

5.5 Rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente

L'attuazione della *Variante al PIP*, che consiste nell'inserimento di un lotto di 1.400,00 mq destinato oltre alle strutture di vendita (negozi e supermercati), anche a pubblici esercizi (bar, ristoranti) e nell'integrazione e la fusione di quanto contenuto nei documenti di seguito riportati:

- Relazione tecnica del Piano Particolareggiato per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) approvato con Delibera di C.C. n. 194 del 29/11/1982 e con D. Ass. Regionale competente n. 414 del 15/11/1984;
- Delibera di C.C. n. 18 del 13/02/1986 avente ad oggetto "Approvazione programma di attuazione della L.R. 28/01/1986 n. 1 dal titolo *"Provvedimenti per il potenziamento delle strutture civili e per favorire lo sviluppo economico della Valle del Belice"*;
- Deliberazione Consiliare n. 100 del 29/10/1990 avente ad oggetto *"Criteri di edificazione degli edifici del Piano PIP con l'individuazione delle aree pedonali pubbliche da destinare a possibile uso privato e di quelle destinate a parcheggio collettivo e di un nuovo lotto edificabile (Lotto Lago)"* approvati con
- *Variante al Piano di trasferimento* approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 17/12/2001 che inserisce il lotto edificabile n. 25;
- *Regolamento per la definizione delle caratteristiche costruttive dei manufatti architettonici da erigersi in ampliamento nelle aree pertinenziali dei fabbricati produttivi esistenti, ricadenti all'interno del Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP)* approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 20/12/2021 e

composto da n. 14 articoli e relativo allegato denominato “*Piano attuativo/abaco delle tipologie edilizie*”

comporta il rispetto dei limiti e delle caratteristiche imposti dalle vigenti normative (e regolamenti locali) e non genera impatti rilevanti ad interventi completati.

Stante quanto sopra già riportato, in considerazione anche delle limitate dimensioni dell’area interessata e della lieve modifica all’apparato normativo la Variante non può comportare alcuna conseguenza nel settore dell’ambiente.

5.6 Quadro di sintesi dell’analisi ambientale

Il presente *Rapporto Preliminare Ambientale* è stato redatto in riferimento a quanto richiesto dell’art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008 e comprende una descrizione della *Variante al PIP* ed i dati necessari alla verifica degli impatti attesi dall’attuazione dello stesso.

I contenuti sono sviluppati in riferimento ai criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all’Allegato 1 del Decreto di cui sopra. Nella tabella che segue, infatti, è illustrata la corrispondenza tra quanto previsto dall’Allegato 1 e i contenuti del presente *Rapporto Preliminare Ambientale*.

Criteri Allegato 1 D.Lgs 4/2008	Contenuti del Rapporto Ambientale Preliminare (RAP)
Caratteristiche del piano, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:	
<i>in quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse</i>	La <i>Variante</i> riguarda l’inserimento di un lotto di 1.400,00 mq destinato oltre alle strutture di vendita (negozi e supermercati), anche a pubblici esercizi (bar, ristoranti) e l’integrazione e la fusione dell’apparato normativo.
<i>in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati</i>	La <i>Variante al PIP</i> non confligge con altri piani o programmi sovraordinati e di settore.
<i>la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile</i>	In sede di progettazione si dovrà tenere conto dei criteri ambientali, di sicurezza e decoro.

<i>problemi ambientali pertinenti al piano o al programma</i>	Non sono emerse criticità ambientali e pressioni non mitigabili. L'area, per le caratteristiche geomorfologiche e idrauliche è compatibile con le previsioni della <i>Variante al PIP</i> .
<i>la rilevanza del piano per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente</i>	Non presente.

Corrispondenza della variante urbanistica ai criteri di cui all'Allegato 1 D.Lgs. 4/2008.

6. CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI

Nel presente capitolo vengono analizzate e descritte le principali caratteristiche ambientali dell'area interessata dalla *Variante al PIP* proposta.

Per fornire un buon inquadramento e per poter valutare i possibili impatti sulle componenti ecosistemiche, sulla salute umana e sul patrimonio storico e culturale presenti nell'intorno dell'area di interesse, bisogna considerare tutti i fattori che possono interagire.

Nel presente documento, è stato descritto l'impatto della *Variante*, volta all'inserimento di un lotto di 1.400,00 mq destinato oltre alle strutture di vendita (negozi e supermercati), anche a pubblici esercizi (bar, ristoranti) e l'integrazione e la fusione dell'apparato normativo, sulle principali componenti ambientali:

- fauna, flora e biodiversità
- aria e inquinamento atmosferico;
- acqua e risorse idriche;
- suolo;
- energia;
- ambiente e paesaggio;
- rumore;
- rifiuti.

6.1 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti

Le caratteristiche dell'area nelle quali le opere oggetto della *Variante* vengono a collocarsi, non evidenziano sensibilità specifiche sotto il profilo ambientale. Le possibili interferenze con il sistema ambientale interessato, valutate in termini qualitativi, sulla base dell'esperienza di casi analoghi, possono essere ricondotte alle componenti principali di seguito evidenziate. Le ulteriori componenti non richiamate sono quelle per le quali si è ritenuto possibile considerare una non pertinenza con i possibili effetti degli interventi della proposta di *Variante*.

Nel quadro sinottico seguente sono individuate e riportate, in riferimento alle categorie, le pressioni specifiche attese dall'attuazione dell'intervento proposto (in fase di cantiere ed esercizio). Tali pressioni specifiche sono identificate come i possibili impatti negativi attesi rispetto alle componenti ambientali interessate.

Categorie di pressione	Pressioni attese in fase di cantiere	Pressioni attese in fase di esercizio	Componenti ambientali	Impatti potenziali
CONSUMI ED ENERGIA	<ul style="list-style-type: none"> Consumi risorsa idrica Consumi energetici 	<ul style="list-style-type: none"> Consumi risorsa idrica Consumi energetici 	<ul style="list-style-type: none"> Acqua Suolo Risorse energetiche 	<ul style="list-style-type: none"> Incremento consumo risorsa idrica Incremento consumo risorse energetiche
EMISSIONI	<ul style="list-style-type: none"> Emissioni in atmosfera prodotte da traffico indotto Rumore da apparecchiature da lavoro, da traffico indotto Scarichi idrici temporanei 	<ul style="list-style-type: none"> Emissioni da aumento traffico locale Produzione acque reflue Inquinamento luminoso Rumore da aumento traffico locale 	<ul style="list-style-type: none"> Aria Acqua Ambiente fisico (rumore, vibrazione, inq. luminoso) 	<ul style="list-style-type: none"> Aumento inquinamento luminoso Aumento di traffico
INGOMBRI - PAESAGGIO	<ul style="list-style-type: none"> Accumuli di materiale 		<ul style="list-style-type: none"> Suolo Paesaggio 	
INTERFERENZE	Rifiuti solidi urbani/rifiuti speciali (di cantiere)	Aumento rifiuti	Paesaggio	<ul style="list-style-type: none"> Aumento rifiuti solidi urbani e speciali

Analisi dei principali impatti ambientali negativi previsti

6.1.1 Fauna, flora e biodiversità

L'area in oggetto ha una connotazione fortemente antropica. La zona non è interessata da corridoi ecologici come si evince dalla "Carta della rete ecologica siciliana (RES) – Progetto Carta Natura della Regione Siciliana" approvata con D.G. n. 544 del 08.07.2005.00.

Non si ravvisa pertanto alcuna occorrenza di ulteriore raccordo tra la presente relazione e le procedure di Valutazione di Incidenza di cui alle norme di settore vigenti

6.1.2 Aria e inquinamento atmosferico

La qualità dell'aria su scala comunale rientra nei valori tipici dei Comuni che non presentano rischi rilevanti di inquinamento su tale componente ambientale. Per la minimizzazione delle immissioni in atmosfera, si potrà prevedere l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di acqua calda e/o energia elettrica da fonte energetica rinnovabile oltre all'utilizzo di tecniche costruttive miranti al contenimento dei consumi energetici previste dalle disposizioni in materia di efficienza energetica.

Valutazione degli effetti ambientali attesi

Gli impatti previsti sono compatibili con la destinazione urbanistica dell'area.

6.1.3 Acqua e risorse idriche

L'ambito in cui ricade il lotto di 1.400,00 mq destinato alle strutture di vendita (negozi e supermercati), anche a pubblici esercizi (bar, ristoranti) è dotato delle reti dei servizi comunali e, pertanto, il fabbisogno idrico, fognario, acque meteoriche, oltre che le reti elettrica e telefonica sarà soddisfatto dagli allacci alle reti pubbliche.

Valutazione degli effetti ambientali attesi

Si ritiene che la Variante al PIP che riguarda un'area di 1.400 mq non produrrà impatti negativi sulla componente Acqua e risorse idriche né dal punto di vista qualitativo né sotto il profilo della compatibilità idraulica.

6.1.4 Suolo

L'area d'intervento in considerazione della sua natura geomorfologia non presenta a tutt'oggi condizioni di instabilità o altri evidenti fenomeni deformativi (erosioni, smottamenti, frane, ecc..). L'area si trova al di fuori di aree a pericolosità e rischio geomorfologico e idraulico.

Valutazione degli effetti ambientali attesi

Si ritiene che la Variante urbanistica non determinerà un degrado della componente "suolo" in quanto trattasi di piccolo ampliamento di un insediamento produttivo esistente. Inoltre gli studi, i rilievi e le indagini eseguite nell'area in questione hanno evidenziato che l'area si presenta nel suo insieme stabile infatti, non sono state riscontrate situazioni di instabilità globale, né appaiono ipotizzabili modificazioni sostanziali dell'assetto morfologico.

6.1.4.1 Consumo di suolo

La Regione Sicilia ha adottato con la L.R. n. 19 del 2020 un nuovo sistema di governo del territorio e di pianificazione, includendo l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero da raggiungere entro il 2050 (art. 5, c.1) essenzialmente attraverso il pieno utilizzo delle aree interne al perimetro urbano (art. 40) e attraverso la rigenerazione urbana. Secondo questo nuovo sistema, il consumo di suolo è consentito, entro il limite massimo del 10% della superficie del territorio urbanizzato, esclusivamente per opere pubbliche e opere qualificate di interesse pubblico dalla normativa vigente, nei soli casi in cui non esistano ragionevoli alternative consistenti nel riuso di aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse (art.5 34, c.2) e nuovi insediamenti al di fuori del territorio urbanizzato devono essere

contigui a insediamenti esistenti e funzionali alla riqualificazione del disegno dei margini urbani (art 34, c.3).

Il *Rapporto di monitoraggio del consumo di suolo anno 2023* a cura dell'Arpa Sicilia evidenzia che a livello provinciale è la provincia di Ragusa (con 92 ettari) a mostrare il maggior consumo di suolo in ettari, seguita da quelle di Catania (con 89 ettari) e Palermo con 84 ettari. A livello comunale fra le città siciliane con la maggiore quantità di territorio trasformato in un anno, la prima è Augusta (+35 ettari), seguita da Catania (+ 21 ettari) e Marsala (+16 ettari). Sostanzialmente il consumo di suolo in Sicilia, nel 2023, in percentuale sulla superficie territoriale si mantiene al 6,53%, valore pressoché identico a quello dell'anno precedente (6,52%).

Nel 2023 in Sicilia il consumo di suolo netto (bilancio tra nuovo consumo e aree ripristinate) cresce in misura minore rispetto alla media nazionale. Infatti, la crescita netta in Sicilia nel 2023 è stata pari a 0,31%, valore inferiore rispetto a quello della media nazionale (0,34%); mentre nel 2022 era pari, in Sicilia, allo 0,36% valore superiore rispetto a quello della media nazionale (0,33%). La **densità di consumo netto**, cioè la superficie consumata per ettaro di territorio è stata, in Sicilia nel 2023, pari a 1,88 mq /ha, minore rispetto al dato nazionale pari a 2,14 mq /ha, mentre nel 2022 era pari a 2,36 mq /ha, in linea con il dato nazionale pari a 2,35 mq/ha.

Per quanto riguarda il Comune di Gibellina il *Portale del Consumo di Suolo in Italia*, riporta i seguenti dati al 2023:

- **popolazione:** 3.734 ab.
- **superficie di suolo consumato:** 252,9 ha
- **suolo non consumato:** 4.394,47 ha
- **percentuale consumo di suolo:** 5,44 % della superficie amministrativa
- **incremento consumato:** 0,03 ha
- **densità consumo di suolo rispetto all'area totale:** 0.06 m²/ha



Grafico Superficie di suolo consumato per anno (%) 2023. Fonte: Portale Consumo di Suolo in Italia.




Grafico Incremento per anno di suolo consumato rispetto al periodo precedente (ha) 2023. Fonte: Portale Consumo di Suolo in Italia.

Valutazione degli effetti ambientali attesi

La proposta dell'ampliamento di un'area di 1.400 mq al perimetro del PIP determina un incremento di suolo trascurabile rispetto ai 45 Km² dell'intero territorio comunale.

6.1.5 Energia

Il *Catasto Energetico della Regione Siciliana* per la città di Gibellina riporta i seguenti dati:

- per gli *impianti termici* tra le diverse tipologie quella maggiormente presente è relativa agli **“Impianti con generatore di calore a fiamma alimentati da gas, metano o GPL”** come si evince dalla tabella sottostante

TIPOLOGIA	Potenza termica nominale	N. Impianti	Consumo
Impianti con generatore di calore a fiamma alimentati da combustibile liquido e solido	137.320	7	3900.000
Impianti con generatore di calore a fiamma alimentati da gas, metano o GPL	2235.718	174	946192.100
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore da compressione di vapore ad azionamento elettrico	96.720	11	53299.850
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore da compressione di vapore ad assorbimento a fiamma diretta	0	0	0
Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	9.300	3	982.000
Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	0	0	0
Impianti alimentati da teleriscaldamento con sottostazione di scambio termico da rete a utenza	0	0	0
Impianti cogenerativi	0	0	0
Totale	2479.058	206	1004373.950

Fonte: Catasto impianti termici 2023 pubblicati sul sito catastoenergetico.regione.sicilia.it

- tra le *fonti rinnovabili* c'è il “**solare fotovoltaico**” e l'**eolico**. Le altre tipologie di fonti rinnovabili non hanno ad oggi avuto sviluppo.

Impianti Fonti rinnovabili presenti nel territorio comunale di Gibellina				
TIPOLOGIA	N. Impianti	Potenza Installata [kW]	Potenza media impianto [kW]	Energia prodotta [kWh]
solare FV	2	12.000	6	16000.000
eolica	1	50.000	50	170000.000
biogas	0	0	0	0
biomassa	0	0	0	0
cogenerazione	0	0	0	0
geotermico	0	0	0	0
idroelettrico	0	0	0	0
solare termico	1	0	0	0
altro	0	0	0	0
Totali FER	3	62.000	20.666666666666668	186000.000

Fonte: Fonti rinnovabili FER 2023 pubblicati sul sito catastoenergetico.regione.sicilia.it

- per i *fabbricati residenziali* e non la maggior parte appartiene alla “**classe energetica G**”.

TIPOLOGIA	Residenziale	Non residenziale	Totale
Numero APE A +	0	0	0
Numero APE A	0	0	0
Numero APE B	0	1	1

Numero APE C	11	1	12
Numero APE D	10	2	12
Numero APE E	21	4	25
Numero APE F	42	7	49
Numero APE G	174	19	193
Numero APE Totali	258	34	292
Fabbisogno EPH [kwh/m2 anno]	812392.72	0	812392
Fabbisogno EPH [kwh/m3 anno]	0	134354.16	134354

Fonte: Fonti rinnovabili FER 2023 pubblicati sul sito catastoenergetico.regione2.sicilia.it

Valutazione degli effetti ambientali attesi

Per quanto riguarda la componente energia si evidenzia che in una eventuale fase di progettazione dovrà essere dato ampio spazio ad una progettazione orientata al contenimento dei consumi, mediante l'applicazione delle normative sul contenimento energetico nazionali e regionali.

6.1.6 Ambiente e paesaggio

La Variante al PIP non ha nessun effetto sull'impatto considerato in quanto l'area di intervento è situata in una zona caratterizzata dalla presenza da un insediamento produttivo all'interno di un contesto urbanizzato non interessato da corridoi ecologici. La proposta di Variante non muterà significativamente la percezione dei luoghi.

Valutazione degli effetti ambientali attesi

Si ritiene che l'attuazione della proposta di Variante non produrrà impatti significativi sulla componente ambiente e paesaggio.

6.1.7 Rumore

La capacità di carico del rumore è relativamente bassa in quanto la zona è trafficata e esistono già attività produttive nell'immediato intorno che già danno luogo alla generazione di disturbo sonoro.

La valutazione sul completo assorbimento degli impatti di tale componente è da ritenersi generica poiché si rimanda l'accertamento dell'effettivo grado di disturbo, alle singole attività produttive che si andranno ad insediare.

Valutazione degli effetti ambientali attesi

Si ritiene che l'attuazione della Variante urbanistica non produrrà impatti significativi sulla componente Rumore e comunque si tratta di impatti compatibili con quelli dell'area in oggetto.

6.1.8 Rifiuti

In merito alla **gestione dei rifiuti**, in fase di esercizio, al fine di mitigare l'impatto di produzione di rifiuti, dovuto alla destinazione produttiva sarà individuata un'area per lo stoccaggio dei rifiuti.

6.2 Carattere cumulativo degli impatti

La natura stessa della *Variante* in questione impedisce, di fatto, il determinarsi di effetti cumulativi dovuti a interventi non conformi allo strumento urbanistico.

6.3 Natura transfrontaliera degli impatti

La proposta di *Variante al PIP* riguarda l'inserimento di un lotto di 1.400,00 mq destinato oltre alle strutture di vendita (negozi e supermercati), anche a pubblici esercizi (bar, ristoranti) e l'integrazione e la fusione dell'apparato normativo. **Non si rilevano impatti di natura transfrontaliera.**

6.4 Rischi per la salute umana e l'ambiente

In considerazione di tutto quanto sopra già affermato, si ritiene che la *Variante* non potrà, in alcun modo, essere causa di rischio per la salute umana o per l'ambiente infatti, non interferisce negativamente con gli elementi del sistema ambientale e non vi sono allo stato attuale situazioni di criticità o vulnerabilità.

6.5 Entità ed estensione degli impatti

La *Variante al PIP* impegna la superficie di circa 1.400,00 mq da destinare a "Area commerciale". Si tratta di un'area da poter destinare ad edificazione in misura pari al 50 % della superficie complessiva di mq. 1.400, destinata oltre alle strutture di vendita (negozi e supermercati), anche a pubblici esercizi (bar, ristoranti).

È consentita un'unica elevazione fuori terra avente altezza massima, riferita alla sistemazione esterna di progetto, di m. 5,00.

6.6 Valore e vulnerabilità dell'area


Il "*Progetto Natura 50.000*", eseguito dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), le cui finalità sono espresse nella Legge n°394 del 1991, "Legge quadro sulle aree protette" individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i

valori naturali ed i profili di vulnerabilità territoriale, ed è uno strumento necessario per definire *“le linee fondamentali dell’assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali”*. Tale studio ha individuato lo stato dell’ambiente naturale, con l’evidenziazione dei valori naturali e dei profili di vulnerabilità, scaturito attraverso il calcolo di quattro indicatori di seguito riportati.


1. **Valore Ecologico** - valuta il pregio naturale sulla base di un set di indicatori riconducibili a tre diversi gruppi: aree e habitat già segnalati in direttive comunitarie; componenti di biodiversità degli habitat; indicatori relativi alla superficie, alla rarità e forma dei biotopi e allo stato di conservazione. Sono inoltre considerati tra gli elementi di pregio naturale anche quelli relativi al patrimonio geologico, morfologico e idrogeologico. **L’area in oggetto è indicata come ricadente in “centro abitato”.**
2. **Sensibilità Ecologica** - esprime la predisposizione intrinseca di un biotopo a subire un danno, indipendentemente dalle pressioni di natura antropica cui esso è sottoposto. **L’area in oggetto è indicata come ricadente in “centro abitato”.**
3. **Pressione Antropica** - stima il grado di disturbo indotto su un biotopo dalle attività umane e dalle infrastrutture presenti sul territorio. Si stimano le interferenze dovute a: frammentazione prodotta dalla rete viaria; adiacenza con aree ad uso agricolo, urbano ed industriale; propagazione del disturbo antropico. **L’area in oggetto è indicata come “sito industriale attivo” ricadente in area urbana.**
4. La **Fragilità Ambientale** è determinata dalla combinazione della Pressione Antropica con la Sensibilità Ecologica, secondo una matrice che mette in relazione le rispettive classi, combinate nel seguente modo:

		SENSIBILITÀ ECOLOGICA				
		Molto bassa	Bassa	Media	Alta	Molto alta
PRESSIONE ANTROPICA	Molto bassa	Molto bassa	Molto bassa	Molto bassa	Bassa	Media
	Bassa	Molto bassa	Bassa	Bassa	Media	Alta
	Media	Molto bassa	Bassa	Media	Alta	Molto alta
	Alta	Bassa	Media	Alta	Alta	Molto alta
	Molto alta	Media	Alta	Molto alta	Molto alta	Molto alta

5. Ai fini dell'interpretazione dei risultati, si tenga presente che, mentre per il Valore Ecologico le più importanti valenze naturali ricadono nella classe *"molto alta"*, per quel che riguarda la Sensibilità Ecologica e la Pressione Antropica, sono da considerarsi migliori, dal punto di vista ecologico, le condizioni dei biotopi ricadenti nella classe *"molto bassa"*. **L'area in oggetto è indicata come ricadente in "centro abitato"**.



Stralcio della Carta della Pressione Antropica (fonte: SITR Regione Siciliana)



– Stralcio della Carta del Valore Ecologico (fonte: SITR Regione Siciliana)

6.7 Impatti su aree e paesaggi protetti

L'area in esame è lontana da zone protette a livello nazionale e comunitario quali Parchi Nazionali, Riserve Naturali Statali, Aree Naturali Marine, Zone a Protezione Speciale (ZPS), Siti di Interesse Comunitario (SIC) etc..

7. CONSIDERAZIONI IN ORDINE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S.

Nel presente *Rapporto Preliminare Ambientale* è stata effettuata l'analisi di coerenza con i piani sovraordinati e con la pianificazione di settore e di gestione del territorio, nonché con la presenza di eventuali vincoli ostativi all'attuazione della *Variante al PIP*. I risultati dimostrano la coerenza della stessa con la pianificazione regionale e con quella comunale. Sono stati esaminati gli impatti potenziali sulle principali matrici ambientali. I risultati della verifica non restituiscono elementi di criticità rilevanti in quanto gli effetti negativi eventuali sono da ritenersi trascurabili soprattutto a seguito delle mitigazioni proposte.

In particolare, alla luce delle considerazioni sopra svolte si può affermare che:

- l'area, oggetto della *Variante* riguarda l'ampliamento dell'area PIP per una superficie di 1.400 mq da destinata ad attività commerciale inoltre, riguarda la omogenizzazione e integrazione di quanto contenuto nella documentazione riportata che ha portato alla redazione delle NTA del PIP che sostituiscono gli atti precedenti:
 - nella *Relazione tecnica* del Piano Particolareggiato per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) approvato con Delibera di C.C. n. 194 del 29/11/1982 e con D. Ass. Regionale competente n. 414 del 15/11/1984;
 - nei “*Criteri di edificazione degli edifici del Piano PIP con l'individuazione delle aree pedonali pubbliche da destinare a possibile uso privato e di quelle destinate a parcheggio collettivo e di un nuovo lotto edificabile (Lotto Lago)*” approvati con deliberazione Consiliare n. 100 del 29/10/1990;
 - nella *Variante al Piano di trasferimento* approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.97 del 17/12/2001 che inserisce il lotto edificabile n. 25;
 - nel *Regolamento per la definizione delle caratteristiche costruttive dei manufatti architettonici da erigersi in ampliamento nelle aree pertinenziali dei fabbricati produttivi esistenti, ricadenti all'interno del Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP)* approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 20/12/2021 e composto da n. 14 articoli e relativo allegato denominato “*Piano attuativo/abaco delle tipologie edilizie*”.

- la *Variente urbanistica* non genera interferenze, incidenze o possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come Zone di Protezione Speciale (ZPS) e quelli classificati come Siti di Importanza Comunitaria (SIC) anche perché sul territorio comunale non sono presenti aree naturali protette e siti della Rete Natura 2000;
- la destinazione prevista dalla *Variente* non determina la realizzazione di opere o interventi soggetti alla procedura di VIA, non essendo previsti interventi di cui agli allegati III e IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'area non è interessata da vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- l'area non fa parte di territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 228 del 18.05.2001, il quale stabilisce le norme per la tutela dei territori con produzioni di particolare qualità e tipicità, nonché le tradizioni rurali di elaborazione dei prodotti agricoli e alimentari (DOC, DOCG, DOP, IGP e IGT), includendo anche le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica;
- la *Variente* non ricade in zona agricola svantaggiata ai sensi della Direttiva 268/75/CEE;
- la *Variente* non influenza altri "piani o programmi" gerarchicamente superiori;

Non sussistono pertanto particolari ostacoli di carattere urbanistico o vincoli ambientali all'attuazione della *Variente al PIP*.

In relazione ai requisiti dimensionali, agli obiettivi generali sottesi ed alla valenza complessiva degli interventi con riferimento ai diversi settori funzionali, non si identificano requisiti di valenza territoriale di scala sovra - comunale: non sono interessati altri Comuni o Enti, tutti gli interventi edilizi ricadono strettamente nel territorio comunale di Gibellina, né si prevedono (e si avranno) impatti rilevanti su territori limitrofi.

Considerato che la *Variente Vurbanistica atta a modificare i criteri di edificazione degli edifici del Piano per Insediamenti Produttivi (PIP) con ampliamento in z.o.t."E*, non determina di certo alcun peggioramento dei livelli di qualità ambientale, in quanto l'area oggetto di intervento si trova all'interno del perimetro urbano, già fornita di tutte quelle infrastrutture

indispensabili all'insediamento antropico e a tutti i servizi previsti dal vigente strumento urbanistico, , alla luce delle considerazioni sopra svolte, si ritiene possibile proporre la **non assoggettabilità** della *Variante urbanistica* oggetto del presente *Rapporto Preliminare Ambientale* da un più ampio procedimento di Valutazione Ambientale Strategica.

IL PROFESSIONISTA INCARICATO DEL RPA

(Arch. Ph.D. Maria Chiara Tomasino)



Firmato digitalmente da

MARIA CHIARA
TOMASINO

SerialNumber =
TINIT-TMSMCH74
E51G273S
C = IT